

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 3627/93 della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 3628/93 della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 2
- Regolamento (CE) n. 3629/93 della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativo alla fornitura di sardine a titolo di aiuto alimentare 3
- Regolamento (CE) n. 3630/93 della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CE) n. 3631/93 della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 10
- ★ **Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera** 12
- Regolamento (CE) n. 3633/93 della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 19
- Regolamento (CE) n. 3634/93 della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli 30
- Regolamento (CE) n. 3635/93 della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 32
- ★ **Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini** 34
- ★ **Direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore** 39

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Dodicesima Direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali	54
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/704/CE :

★ Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali	63
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3627/93 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1993****relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3927/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per il 1993, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO⁽³⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della

zona NAFO 3 M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1993.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 67.

REGOLAMENTO (CE) N. 3628/93 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1993****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3927/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per il 1993, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3 NO da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che la Spagna ha proi-

bito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 dicembre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3 NO eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3 NO eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrato in Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 67.

REGOLAMENTO (CE) N. 3629/93 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1993
relativo alla fornitura di sardine a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 935 t di sardine ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di sardine da fornire al beneficiario indicato nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C e D

1. **Azioni n. (1):** 1008/93 (A); 1009/93 (B); 1010/93 (C); 1011/93 (D).
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A, telefax (1) 230 75 29.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport officer,
Ashdod: West Bank, PO Box 19149, Jerusalem [tel.: 972 (2) 89 05 55, telex: 26194 UNRWA IL, telefax: 972 (2) 81 65 64].
Lattakia: PO Box 4313, Damascus, SAR [tel.: 963 (11) 66 02 17, telex: 412006 UNRWA SY, telefax: 963 (11) 24 75 13].
Beirut: PO Box 947, Beirut, Lebanon (tel.: 86 31 32, telex: 21430 UNRWA LE, telefax: 87 11 45 02 32 thru Satellite).
Amman: PO Box 484, Amman, Jordan [tel.: 962 (6) 74 19 14 — 77 22 26, telex: 23402 UNRWA JFO JO o telefax: 962 (6) 68 54 76].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):**
 - lotto A: Israele,
 - lotto B: Siria,
 - lotto C: Libano,
 - lotto D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** sardine.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** sardine in scatola, in olio vegetale, senza testa (pesca del 1993, codice NC 1604 13 19).
8. **Quantitativo globale:** 935 t.
9. **Numero di lotti:** 4 (lotto A: 490 t; lotto B: 84 t; lotto C: 150 t; lotto D: 211 t).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VIII.A.2 — VIII.A.3).
 - Scatole ad apertura facile (senza apriscatole).
 - Iscrizioni in lingua inglese (sostituire « macherel » can « sardine »).
 - Iscrizioni supplementari:
 - sui cartoni: « UNRWA »
 - sulle scatole e sui cartoni: « Expiry date: » (data di fabbricazione + 4 anni).
 - Qualora le diciture richieste non possano essere stampate sulle scatole, occorre stamparle su un imballaggio esterno nel quale deve essere avvolta ogni scatola. Oppure su un'etichetta autoadesiva applicata ad ogni scatola.
 - La data di produzione e la data di scadenza devono essere stampate sulle scatole e non sulle etichette autoadesive.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:**
 - lotti A e B: reso porto di sbarco — franco banchina,
 - lotti C e D: franco destino.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** lotto A: Ashdod; lotto B: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** lotto C: entrepôts UNRWA, Beirut, Libano; lotto D: entrepôts UNRWA, Amman, Giordania.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 21. 2 al 6. 3. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** lotti A e B: 27. 3. 1994; lotti C e D: 10. 4. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 1. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. A. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 31. 1. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 7 al 20. 3. 1994;
- c) data limite per la fornitura : lotti A e B : 10. 4. 1994; lotto C e D : 24. 4. 1994.

B. In caso di terza gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 14. 2. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 21. 3 al 3. 4. 1994;
- c) data limite per la fornitura : lotti A e B : 24. 4. 1994; lotti C e D : 8. 5. 1994.

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte (') :** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 /25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].**25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (') : —**

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato sanitario.

- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) I certificati sanitari e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate (azione n. 1009/93, lotto B).
- (⁷) Lotti A, C, D : Da spedire in contenitori di 20 piedi.

Lotto A : le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per containers e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'Unrwa oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'Unrwa non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

Ashdod : la fornitura deve essere stivata in container di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.

- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto VIII.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 3630/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1993****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione ⁽³⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 3528/

93 ⁽⁵⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	58,00
1001 10 00 400	—	—	1101 00 00 130	01	55,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 150	01	50,00
1001 90 99 000	03	33,00	1101 00 00 170	01	47,00
	02	15,00	1101 00 00 180	01	44,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 190	—	—
	02	15,00	1101 00 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	58,00
1003 00 90 000	03	58,00	1102 10 00 700	—	—
	02	15,00	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 200	01	— ⁽³⁾
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	03	29,00	1103 11 90 200	01	— ⁽³⁾
	04	15,00	1103 11 90 800	—	—
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 3631/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1993****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		1	2	3	4	5	6	7
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

DECISIONE N. 3632/93/CECA DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1993****relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e del Parlamento europeo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità:

I

considerando che, in forza dell'articolo 4, lettera c) del trattato, è vietato ogni aiuto degli Stati membri all'industria carboniera, specifico o no, e in qualunque forma;

considerando che dagli inizi degli anni '60 le evoluzioni strutturali del mercato internazionale e del mercato comune dell'energia inducono l'industria carboniera comunitaria ad impegnarsi in un notevole sforzo di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione; che, alla concorrenza rappresentata dal petrolio e dal gas naturale, si è aggiunta la crescente pressione del carbone importato dai paesi terzi; che pertanto molte imprese comunitarie si trovano di fronte a difficoltà finanziarie ed esigono aiuti degli Stati membri;

considerando che dal 1965 l'Alta Autorità e, successivamente, la Commissione hanno regolamentato a più riprese gli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera per renderli compatibili con gli scopi del trattato; che in tali occasioni, le regolamentazioni successive in materia di aiuti sono state adattate all'andamento dell'economia in generale e soprattutto a quello del mercato energetico e del mercato carbonifero della Comunità;

considerando che le decisioni in questione avevano lo scopo comune di tracciare obiettivi e definire principi affinché gli aiuti degli Stati membri fossero conformi all'interesse della Comunità, si limitassero, per volume e durata, al necessario e non alterassero il funzionamento del mercato comune; che, inoltre, gli Stati membri si sono impegnati a sottoporre la concessione degli aiuti all'autorizzazione dell'Alta Autorità e, successivamente, della Commissione;

II

considerando che, nonostante la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al

regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹), abbia permesso, a livelli diversi, la prosecuzione del processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria per tendere ad una maggiore competitività, la maggior parte della produzione comunitaria di carbone permane non competitiva rispetto alle importazioni dai paesi terzi malgrado un significativo aumento delle rese ed una notevole riduzione del personale addetto a questo settore;

considerando che le possibilità di razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria sono limitate da un contesto geologico sfavorevole, e che è pertanto necessario completare le misure di razionalizzazione con misure di ristrutturazione atte ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo implica risorse finanziarie superiori a quelle di cui le imprese possono disporre; che nemmeno la Comunità dispone delle risorse necessarie al finanziamento di tale processo e che il mantenimento di un regime comunitario di aiuti si rivela indispensabile;

considerando che le misure da adottare devono inserirsi, a norma delle disposizioni del trattato CECA, in una concezione di diversificazione delle fonti di energia e dei fornitori, comprese le risorse nazionali di energia, nell'ambito delle attuali concezioni in materia di energia;

considerando che il mercato mondiale del carbone è un mercato stabile caratterizzato da abbondanza di risorse e grande diversità geopolitica dell'offerta tanto che, perfino a lungo termine e nell'eventualità di una domanda crescente di carbone, si prevede che il rischio di un'interruzione durevole dell'approvvigionamento, seppur non impossibile, sia comunque minimo;

considerando che i flussi di importazione del carbone nella Comunità provengono in prevalenza dai suoi interlocutori nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) o da Stati con i quali la Comunità o gli Stati membri hanno firmato accordi commerciali, e che tali fornitori non possono essere considerati a rischio;

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

considerando che il proseguimento della politica comunitaria in questo settore deve tener conto della fragile situazione sociale delle regioni minerarie, segnatamente nell'ambito del principio della coesione economica e sociale, e che si deve pertanto far sì che, nonostante le inevitabili misure di ristrutturazione e di cessazione d'attività, siano adottate altre misure per limitare le conseguenze sociali e regionali di tale evoluzione;

considerando che, per questi motivi, la Comunità deve affrontare una situazione non prevista dal trattato, dinanzi alla quale non può peraltro sottrarsi all'obbligo di agire; che, in tali circostanze, è opportuno invocare l'articolo 95, primo comma del trattato per permettere alla Comunità di proseguire la realizzazione degli scopi enunciati nei primi articoli del trattato; che tale preoccupazione giustifica l'istituzione di un nuovo sistema di aiuti comunitari a favore dell'industria carboniera;

III

considerando che la Comunità deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino, per se stesse, la distribuzione più razionale possibile della produzione di carbone;

considerando che, a tal fine, la Comunità deve in particolare promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali, a condizioni che escludano ogni protezione contro le industrie concorrenti;

considerando che la Comunità deve promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali;

considerando che, per adempiere i suoi compiti, la Comunità deve assicurare la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza;

considerando che, quanto alle citate disposizioni, è necessario che gli aiuti di Stato non comportino distorsioni di concorrenza e discriminazioni tra produttori di carbone, tra acquirenti o tra consumatori comunitari;

considerando che è pertanto necessario che tali aiuti siano concessi secondo modalità trasparenti per meglio valutare l'impatto sulla concorrenza;

considerando che l'iscrizione in bilancio degli aiuti o il loro inserimento in meccanismi strettamente equivalenti, la loro semplificazione e l'adeguata presentazione degli importi percepiti dalle imprese destinatarie nei loro bilanci annuali offrono le migliori garanzie sotto il profilo della trasparenza dei sistemi di aiuto;

considerando inoltre che l'aumento tendenziale dell'importo degli aiuti registrato negli ultimi anni è incompati-

bile con il carattere transitorio ed eccezionale del regime di aiuti comunitari; che, pertanto, si impone il principio di una riduzione dei costi e delle capacità di produzione dell'industria carboniera per ottenere una diminuzione progressiva degli aiuti;

considerando che, per contro, una politica di ripartizione razionale della produzione richiede che le riduzioni dei costi e delle capacità si concentrino in priorità sulle produzioni che fruiscono degli aiuti più elevati;

considerando che, nella misura in cui le imprese o le unità produttive comunitarie non possono sperare di progredire verso una maggiore redditività economica, alla luce dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, i sistemi di aiuti dovrebbero permettere di attenuare le conseguenze sociali e regionali delle chiusure; che tenuto conto delle esperienze di riconversione in talune regioni carbonifere della Comunità è stato riconosciuto che, in caso di chiusura anticipata di impianti privi di utilità per il futuro, alcuni aiuti debbano essere destinati, nella misura in cui lo Stato membro lo giudichi necessario, alla riconversione industriale regionale, fatta salva la loro compatibilità con i trattati;

considerando che occorre non soltanto creare le condizioni per una concorrenza più sana, ma anche migliorare a lungo termine, a livello comunitario, la competitività di questo settore rispetto al mercato mondiale;

considerando che le imprese dell'industria comunitaria del carbone devono poter contare su prospettive precise a medio e lungo termine per condurre a buon fine i cambiamenti strutturali;

considerando che, in ragione del costante calo della produzione carboniera nel corso degli ultimi decenni, alcune imprese possono trovarsi di fronte ad oneri anomali o eccezionalmente elevati, che eventuali sovvenzioni pubbliche a compenso parziale o totale di tali oneri possono rivelarsi compatibili con il mercato comune, purché sia garantito un rigoroso controllo da parte della Commissione e purché a tali oneri residui non corrispondano redditi latenti del passato;

considerando che è necessario garantire, tra l'industria carboniera e gli altri settori, un'uguaglianza di accesso agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e agli aiuti per la tutela ambientale, e che è pertanto auspicabile che la compatibilità di tali aiuti sia valutata in base alla disciplina comunitaria stabilita a tal fine;

considerando in particolare che l'industria carboniera è caratterizzata da un ricorso sempre maggiore a tecnologie d'avanguardia e svolge quindi un ruolo importante nella ricerca, nello sviluppo, nella dimostrazione e nello sfruttamento del potenziale industriale di dette tecnologie;

IV

considerando che gli sforzi per la riduzione dei costi di produzione devono inserirsi in un piano di ristrutturazione, razionalizzazione ed ammodernamento dell'industria, distinguendo le unità di produzione in grado di partecipare alla realizzazione di tale obiettivo da quelle che non potranno raggiungerlo; che queste ultime dovranno iscriversi in un piano di riduzione dell'attività che sfoci nella chiusura degli impianti alla scadenza del presente regime, che soltanto eccezionali ragioni sociali e regionali potranno giustificare un rinvio della chiusura oltre la scadenza stabilita;

considerando che la Commissione deve esercitare il potere di autorizzazione in base ad una precisa e completa conoscenza di ogni misura che i governi intendono adottare, nonché del suo nesso con gli scopi della presente decisione; che, di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri notifichino in modo regolare e globale alla Commissione tutti i dati relativi agli interventi che prevedono di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera comunitaria e che precisino i motivi e l'ampiezza degli interventi previsti nonché, se del caso, il loro nesso con un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione già presentato;

considerando che in ragione della specificità di taluni regimi d'aiuto esistenti può rivelarsi necessario prevedere un periodo transitorio di tre anni per consentire che tali regimi vengano conformati alle disposizioni della presente decisione;

considerando che, imperativamente, nessun contributo, totale o parziale, deve essere concesso prima dell'autorizzazione esplicita della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

Ambito di applicazione e obiettivi generali

Articolo 1

1. Tutti gli aiuti all'industria carboniera, specifici o generali, concessi dagli Stati membri o mediante risorse statali in qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari, e pertanto compatibili con il buon funziona-

mento del mercato comune, solo se conformi al disposto degli articoli da 2 a 9.

2. La nozione di aiuto comprende ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto di pubblici poteri, collegato alla produzione, all'immissione in commercio ed al commercio estero il quale, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera riducendo gli oneri normalmente a loro carico.

3. La nozione di aiuto comprende inoltre l'assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria carboniera, dei prelievi resi obbligatori dall'intervento dei pubblici poteri senza che sia necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da organismi pubblici o privati da esso designati al fine della sua gestione.

4. La nozione di aiuto comprende anche gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento adottate dagli Stati membri per le imprese carboniere che non sono considerati capitale di rischio conferito ad una società secondo le normali prassi di un'economia di mercato.

Articolo 2

1. Gli aiuti concessi all'industria carboniera possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune qualora concorrano al conseguimento di almeno uno dei seguenti scopi:

- realizzare, in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività, onde ottenere la degressività degli aiuti;
- risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive;
- agevolare l'adeguamento dell'industria carboniera alle norme di tutela ambientale.

2. Alla scadenza di un periodo transitorio massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, ai fini di una maggiore trasparenza possono essere autorizzati solamente gli aiuti che saranno iscritti nei bilanci pubblici nazionali, regionali o locali, degli Stati membri o che si inseriscono in meccanismi strettamente equivalenti.

3. A decorrere dal primo esercizio relativo all'attività carboniera disciplinato dalla presente decisione, ogni aiuto percepito dall'impresa sarà registrato insieme ai conti profitti e perdite come reddito distinto dal fatturato.

4. Ai fini della presente decisione, la nozione di costo di produzione designa il costo legato alla produzione corrente per tonnellata equivalente carbone.

5. Ogni provvedimento rivolto alla concessione di aiuti di cui agli articoli da 3 a 7 è esaminato, fatte salve le condizioni specifiche relative a detti aiuti e definite dagli stessi articoli, anche in rapporto al suo adeguamento agli scopi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE II

Aiuti degli Stati membri

Articolo 3

Aiuti al funzionamento

1. Gli aiuti al funzionamento destinati alla copertura del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto ove sussistano tutti i requisiti seguenti :

- l'aiuto notificato per ogni tonnellata non eccede per ogni impresa o unità produttiva il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili per il successivo esercizio relativo all'attività carboniera ;
- l'aiuto effettivamente versato è oggetto di un conguaglio annuo in base ai costi e alle entrate effettivi entro e non oltre la chiusura dell'esercizio relativo all'attività carboniera, successivo a quello per il quale è stato concesso l'aiuto ; se gli aiuti sono concessi nel quadro d'un massimale di finanziamento pluriennale, il conguaglio definitivo ha luogo alla fine dell'anno successivo a detta operazione di finanziamento pluriennale ;
- l'importo dell'aiuto al funzionamento per tonnellata non può dar luogo a prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di analoga qualità dei paesi terzi ;
- salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, gli Stati membri forniscono alla Commissione in un primo tempo tutte le informazioni relative al calcolo della previsione dei costi di produzione e delle entrate per tonnellata, e in un secondo tempo quelle relative al calcolo del conguaglio effettuato in base ai costi di produzione e alle entrate effettivi ;
- gli aiuti non devono causare distorsioni della concorrenza tra utenti del carbone.

2. Gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1994 al 2002, prevedono di concedere gli aiuti al funzionamento di cui al paragrafo 1 ad imprese carboniere, trasmettono preliminarmente alla Commissione un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione per il miglioramento della redditività di dette imprese che sarà realizzato mediante la riduzione dei costi di produzione.

Nel piano saranno previste le opportune misure e sforzi considerevoli per ottenere una riduzione tendenziale dei costi di produzione, ai prezzi del 1992, nel periodo 1994-2002.

L'attuazione di questo piano sarà controllata regolarmente e la Commissione esaminerà la situazione nel 1997.

3. Se all'interno di una stessa impresa, determinate unità produttive beneficiano di aiuti alla riduzione di attività, in conformità dell'articolo 4, mentre altre beneficiano di aiuti al funzionamento, il costo di produzione di tali unità in fase di riduzione di attività non sarà incluso nel calcolo dei costi di produzione medi dell'impresa, al fine di valutare il conseguimento da parte della stessa dello scopo definito al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 4

Aiuti per la riduzione d'attività

Gli aiuti volti alla copertura dei costi di produzione delle imprese o unità produttive che non potranno adempiere le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 potranno essere ritenuti compatibili con il mercato comune, a condizione che siano conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, purché si iscrivano in un piano di chiusura la cui scadenza si situi anteriormente a quella della presente decisione.

Se tale chiusura ha luogo dopo la scadenza della presente decisione, gli aiuti volti alla copertura dei costi di produzione saranno autorizzati soltanto se sono giustificati da motivi sociali e regionali eccezionali e si iscrivono in un piano di riduzione progressiva e costante dell'attività che prevede una notevole diminuzione prima della scadenza della presente decisione.

Articolo 5

Aiuti per la copertura di oneri eccezionali

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese affinché possano coprire i costi derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri residui) possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda tali costi. Detti aiuti possono coprire :

- i costi a carico delle sole imprese ristrutturate o in fase di ristrutturazione,
- i costi a carico di più imprese.

Le categorie di costi derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera sono definite nell'allegato della presente decisione.

2. Gli aiuti di Stato per il finanziamento dei regimi specifici delle prestazioni sociali per l'industria carboniera possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando essi riportino, per le imprese dell'industria carboniera, il rapporto tra l'onere per minatore attivo e la prestazione per beneficiario, al livello del rapporto corrispondente nelle altre industrie. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, i governi degli Stati membri devono sottoporre alla Commissione gli elementi di fatto necessari e i calcoli dettagliati dei rapporti tra gli oneri e le prestazioni di cui sopra.

Articolo 6

Aiuti per la ricerca e lo sviluppo

Gli aiuti destinati a coprire le spese delle imprese carboniere per progetti di ricerca e sviluppo possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune purché rispettino le regole fissate nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Articolo 7

Aiuti a favore della tutela ambientale

Gli aiuti destinati a facilitare l'adeguamento a nuove norme giuridiche di tutela dell'ambiente degli impianti in funzione da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di tali norme possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino le regole fissate nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato.

SEZIONE III

Procedure di notificazione, di esame e di autorizzazione

Articolo 8

1. Gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1994 al 2002, intendono concedere gli

aiuti per il funzionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e/o gli aiuti per la riduzione di attività di cui all'articolo 4, trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 1994 un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria conforme all'articolo 3, paragrafo 2 e/o un piano di riduzione dell'attività conforme all'articolo 4.2.

2. La Commissione valuta la conformità del piano o dei piani agli obiettivi generali fissati all'articolo 2, paragrafo 1, e ai criteri e obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4.

3. Entro tre mesi dalla notificazione dei piani, la Commissione emette un parere sulla conformità degli stessi agli obiettivi generali e specifici, che non implica un giudizio sull'idoneità a raggiungerli. Se le informazioni fornite nei piani si rivelano insufficienti, entro un mese la Commissione può chiedere ulteriori informazioni, e un nuovo termine di tre mesi decorrerà dalla data di trasmissione di queste ultime.

4. Se uno Stato membro decide di apportare modifiche al piano dalle quali risultino mutati gli orientamenti rispetto agli obiettivi della presente decisione, esso deve informarne la Commissione affinché quest'ultima si pronunci in merito conformemente alle procedure previste nel presente articolo.

Articolo 9

1. Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (o tre mesi prima della loro entrata in vigore), gli Stati membri notificano tutti i provvedimenti di natura finanziaria che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso dell'anno seguente e ne precisano la natura facendo riferimento agli obiettivi e ai criteri generali stabiliti all'articolo 2 nonché alle diverse forme di aiuto previste negli articoli da 3 a 7. Essi collegano detti interventi ai piani notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 8.

2. Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano l'importo degli aiuti effettivamente versati nel corso del precedente esercizio relativo all'attività carboniera e attestano i conguagli eventualmente intervenuti rispetto agli importi inizialmente notificati.

3. In occasione della notificazione degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4, e al momento del calcolo annuale degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono ogni informazione necessaria alla verifica dei criteri fissati dagli articoli in questione.

4. Gli Stati membri possono erogare gli aiuti programmati solo dopo l'approvazione della Commissione che delibera, in particolare, in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli da 3 a 7. Se, a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione dei provvedimenti programmati, trascorre un termine di tre mesi senza che la Commissione abbia deliberato, tali provvedimenti possono essere applicati quindici giorni lavorativi dopo l'invio alla Commissione di un preavviso per segnalare l'intenzione di metterli in atto. Ogni richiesta di informazione supplementare da parte della Commissione, che risulti da una notifica insufficiente, rinvia di tre mesi la decorrenza del termine a partire dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni in questione.

5. In caso di decisione negativa, ogni versamento anticipato rispetto all'autorizzazione della Commissione dovrà essere integralmente restituito dall'impresa destinataria e sarà comunque considerato concessione di un vantaggio anomalo, sotto forma di un non giustificato anticipo di tesoreria e, come tale, dovrà essere remunerato dal destinatario al tasso di mercato.

6. Nell'esame dei provvedimenti così notificati, la Commissione ne valuta la conformità ai piani comunicati in conformità dell'articolo 8 e degli obiettivi enunciati all'articolo 2. Essa può chiedere agli Stati membri di giustificare ogni deviazione dai piani inizialmente presentati e di proporre le necessarie misure correttive.

7. I regimi vigenti al 31 dicembre 1993, in virtù dei quali sono stati concessi aiuti conformemente alle disposizioni della decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, e che sono connessi ad accordi tra produttori e consumatori oggetto di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65 del trattato

CECA, dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 1996 per essere resi compatibili con la disposizioni della presente decisione.

Il precedente comma lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 2 della presente decisione nonché l'obbligo di notifica degli Stati membri secondo le procedure previste agli articoli 8 e 9 della presente decisione. Qualsiasi modifica apportata ai succitati regimi dovrà ugualmente essere oggetto di una notifica alla Commissione.

SEZIONE IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 10

1. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo una relazione sull'applicazione della presente decisione.

2. Entro e non oltre il 30 giugno 1997 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sulle esperienze e sui problemi incontrati nell'applicazione della presente decisione. Essa può proporre, secondo la procedura prevista dall'articolo 95, primo comma del trattato CECA, ogni modificazione appropriata.

Articolo 11

Previo consultazione del Consiglio, la Commissione adotta ogni misura necessaria all'applicazione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1994 e scade il 23 luglio 2002.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***DEFINIZIONE DEI COSTI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 DELLA
DECISIONE N. 3632/93/CECA****I. Costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione.**

Si tratta esclusivamente di :

- a) oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età stabilita a tal fine dalla legge ;
- b) altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione ;
- c) pagamento di pensioni e indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni ;
- d) forniture gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni ;
- e) oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative ;
- f) lavori supplementari per la sicurezza all'interno della miniera, richiesti da operazioni di ristrutturazione ;
- g) danni alla miniera, sempreché siano imputabili a zone d'estrazione anteriormente attive ;
- h) oneri residui risultanti da contributi a enti incaricati dell'approvvigionamento d'acqua e dell'evacuazione di acque reflue ;
- i) altri oneri residui risultanti dall'approvvigionamento d'acqua e dall'evacuazione di acque reflue ;
- j) oneri residui per la copertura del regime d'assicurazione malattia di ex minatori ;
- k) deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui risultino dalla ristrutturazione dell'industria (senza tener conto di ogni rivalutazione successiva al 1° gennaio 1986 che superi il tasso di inflazione) ;
- l) spese sostenute per mantenere accessibili le riserve di carbon fossile per il momento in cui se ne riprenderà lo sfruttamento.

II. Costi a carico di più imprese :

- a) incremento di costi risultante dalla diminuzione, dovuta alla ristrutturazione, del numero di contribuenti, nonché dei contributi destinati, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali ;
 - b) spese per l'approvvigionamento d'acqua e l'evacuazione delle acque reflue, risultanti da operazioni di ristrutturazione ;
 - c) aumento dei contributi a enti incaricati dell'approvvigionamento d'acqua e dell'evacuazione delle acque reflue, nella misura in cui tale aumento risulti da una diminuzione, a seguito della ristrutturazione, della produzione di carbone soggetta a contributi.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 3633/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁷⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁷⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (")	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (")
0401 10 10 000		5,45	0402 21 91 500		124,32
0401 10 90 000		5,45	0402 21 91 600		135,31
0401 20 11 100		5,45	0402 21 91 700		141,84
0401 20 11 500		8,42	0402 21 91 900		149,14
0401 20 19 100		5,45	0402 21 99 100		110,85
0401 20 19 500		8,42	0402 21 99 200		111,66
0401 20 91 100		11,21	0402 21 99 300		113,12
0401 20 91 500		13,06	0402 21 99 400		121,46
0401 20 99 100		11,21	0402 21 99 500		124,32
0401 20 99 500		13,06	0402 21 99 600		135,31
0401 30 11 100		16,78	0402 21 99 700		141,84
0401 30 11 400		25,87	0402 21 99 900		149,14
0401 30 11 700		38,87	0402 29 15 200		0,6000
0401 30 19 100		16,78	0402 29 15 300		0,9640
0401 30 19 400		25,87	0402 29 15 500		1,0192
0401 30 19 700		38,87	0402 29 15 900		1,1000
0401 30 31 100		46,29	0402 29 19 200		0,6000
0401 30 31 400		72,28	0402 29 19 300		0,9640
0401 30 31 700		79,70	0402 29 19 500		1,0192
0401 30 39 100		46,29	0402 29 19 900		1,1000
0401 30 39 400		72,28	0402 29 91 100		1,1085
0401 30 39 700		79,70	0402 29 91 500		1,2146
0401 30 91 100		90,84	0402 29 99 100		1,1085
0401 30 91 400		133,53	0402 29 99 500		1,2146
0401 30 91 700		155,81	0402 91 11 110		5,45
0401 30 99 100		90,84	0402 91 11 120		11,21
0401 30 99 400		133,53	0402 91 11 310		19,10
0401 30 99 700		155,81	0402 91 11 350		23,60
0402 10 11 000		60,00	0402 91 11 370		28,92
0402 10 19 000		60,00	0402 91 19 110		5,45
0402 10 91 000		0,6000	0402 91 19 120		11,21
0402 10 99 000		0,6000	0402 91 19 310		19,10
0402 21 11 200		60,00	0402 91 19 350		23,60
0402 21 11 300		96,40	0402 91 19 370		28,92
0402 21 11 500		101,92	0402 91 31 100		22,16
0402 21 11 900		110,00	0402 91 31 300		34,18
0402 21 17 000		60,00	0402 91 39 100		22,16
0402 21 19 300		96,40	0402 91 39 300		34,18
0402 21 19 500		101,92	0402 91 51 000		25,87
0402 21 19 900		110,00	0402 91 59 000		25,87
0402 21 91 100		110,85	0402 91 91 000		90,84
0402 21 91 200		111,66	0402 91 99 000		90,84
0402 21 91 300		113,12	0402 99 11 110		0,0545
0402 21 91 400		121,46	0402 99 11 130		0,1121

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150		0,1862	0403 90 61 100		0,0545
0402 99 11 310		22,04	0403 90 61 300		0,0842
0402 99 11 330		26,63	0403 90 63 000		0,1121
0402 99 11 350		35,68	0403 90 69 000		0,1678
0402 99 19 110		0,0545	0404 90 11 100		60,00
0402 99 19 130		0,1121	0404 90 11 910		5,45
0402 99 19 150		0,1862	0404 90 11 950		19,10
0402 99 19 310		22,04	0404 90 13 120		60,00
0402 99 19 330		26,63	0404 90 13 130		96,40
0402 99 19 350		35,68	0404 90 13 140		101,92
0402 99 31 110		0,2402	0404 90 13 150		110,00
0402 99 31 150		37,17	0404 90 13 911		5,45
0402 99 31 300		0,4629	0404 90 13 913		11,21
0402 99 31 500		0,7970	0404 90 13 915		16,78
0402 99 39 110		0,2402	0404 90 13 917		25,87
0402 99 39 150		37,17	0404 90 13 919		38,87
0402 99 39 300		0,4629	0404 90 13 931		19,10
0402 99 39 500		0,7970	0404 90 13 933		23,60
0402 99 91 000		0,9084	0404 90 13 935		28,92
0402 99 99 000		0,9084	0404 90 13 937		34,18
0403 10 22 100		5,45	0404 90 13 939		35,74
0403 10 22 300		8,42	0404 90 19 110		110,85
0403 10 24 000		11,21	0404 90 19 115		111,66
0403 10 26 000		16,78	0404 90 19 120		113,12
0403 10 32 100		0,0545	0404 90 19 130		121,46
0403 10 32 300		0,0842	0404 90 19 135		124,32
0403 10 34 000		0,1121	0404 90 19 150		135,31
0403 10 36 000		0,1678	0404 90 19 160		141,84
0403 90 11 000		60,00	0404 90 19 180		149,14
0403 90 13 200		60,00	0404 90 31 100		60,00
0403 90 13 300		96,40	0404 90 31 910		5,45
0403 90 13 500		101,92	0404 90 31 950		19,10
0403 90 13 900		110,00	0404 90 33 120		60,00
0403 90 19 000		110,85	0404 90 33 130		96,40
0403 90 31 000		0,6000	0404 90 33 140		101,92
0403 90 33 200		0,6000	0404 90 33 150		110,00
0403 90 33 300		0,9640	0404 90 33 911		5,45
0403 90 33 500		1,0192	0404 90 33 913		11,21
0403 90 33 900		1,1000	0404 90 33 915		16,78
0403 90 39 000		1,1085	0404 90 33 917		25,87
0403 90 51 100		5,45	0404 90 33 919		38,87
0403 90 51 300		8,42	0404 90 33 931		19,10
0403 90 53 000		11,21	0404 90 33 933		23,60
0403 90 59 110		16,78	0404 90 33 935		28,92
0403 90 59 140		25,87	0404 90 33 937		34,18
0403 90 59 170		38,87	0404 90 33 939		35,74
0403 90 59 310		46,29	0404 90 39 110		110,85
0403 90 59 340		72,28	0404 90 39 115		111,66
0403 90 59 370		79,70	0404 90 39 120		113,12
0403 90 59 510		90,84	0404 90 39 130		121,46
0403 90 59 540		133,53			
0403 90 59 570		155,81			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150		124,32	0405 00 19 500		156,10
0404 90 51 100		0,6000	0405 00 19 700		160,00
0404 90 51 910		0,0545	0405 00 90 100		160,00
0404 90 51 950		22,04	0405 00 90 900		206,00
0404 90 53 110		0,6000	0406 10 20 100		—
0404 90 53 130		0,9640	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 150		1,0192		032	—
0404 90 53 170		1,1000		400	35,23
0404 90 53 911		0,0545		404	—
0404 90 53 913		0,1121		...	43,29
0404 90 53 915		0,1678	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 917		0,2587		032	—
0404 90 53 919		0,3887		400	35,23
0404 90 53 931		22,04		404	—
0404 90 53 933		26,63		...	43,29
0404 90 53 935		35,68	0406 10 20 610	028	12,19
0404 90 53 937		37,17		032	12,19
0404 90 59 130		1,1085		036	—
0404 90 59 150		1,2146		038	—
0404 90 59 930		0,5557		400	78,73
0404 90 59 950		0,7970		404	—
0404 90 59 990		0,9084		...	80,77
0404 90 91 100		0,6000	0406 10 20 620	028	18,05
0404 90 91 910		0,0545		032	18,05
0404 90 91 950		22,04		036	—
0404 90 93 110		0,6000		038	—
0404 90 93 130		0,9640		400	86,80
0404 90 93 150		1,0192		404	—
0404 90 93 170		1,1000		...	88,56
0404 90 93 911		0,0545	0406 10 20 630	028	21,66
0404 90 93 913		0,1121		032	21,66
0404 90 93 915		0,1678		036	—
0404 90 93 917		0,2587		038	—
0404 90 93 919		0,3887		400	98,65
0404 90 93 931		22,04		404	—
0404 90 93 933		26,63		...	99,99
0404 90 93 935		35,68	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 937		37,17		032	—
0404 90 99 130		1,1085		036	—
0404 90 99 150		1,2146		038	—
0404 90 99 930		0,5557		400	117,33
0404 90 99 950		0,7970		404	—
0404 90 99 990		0,9084		...	117,33
0405 00 11 200		120,98	0406 10 20 650	028	24,82
0405 00 11 300		152,20		032	24,82
0405 00 11 500		156,10		036	—
0405 00 11 700		160,00		038	—
0405 00 19 200		120,98		400	58,66
0405 00 19 300		152,20		404	—
				...	122,15

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660		—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	39,27
	400	19,01		404	—
	404	—		...	43,94
	...	19,01	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	39,27
	400	32,46		404	—
	404	—		...	43,94
	...	32,46	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	57,66
	400	39,37		404	—
	404	—		...	64,46
	...	39,37	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870		—		032	—
0406 10 20 900		—		036	—
0406 20 90 100		—		038	—
0406 20 90 913	028	—		400	39,27
	032	—		404	—
	400	76,66		...	43,94
	404	—	0406 30 10 400	028	—
	...	76,66		032	—
0406 20 90 915	028	—		036	—
	032	—		038	—
	400	102,21		400	57,66
	404	—		404	—
	...	102,21		...	64,46
0406 20 90 917	028	—	0406 30 10 450	028	—
	032	—		032	—
	400	108,59		036	—
	404	—		038	—
	...	108,59		400	83,96
0406 20 90 919	028	—		404	—
	032	—		...	93,81
	400	121,38	0406 30 10 500	028	—
	404	—	0406 30 10 550	032	—
	...	121,38		036	—
0406 20 90 990		—		038	—
0406 30 10 100		—		400	39,27
0406 30 10 150	028	—		404	18,05
	032	—		...	43,94
	036	—	0406 30 10 600	028	—
	038	—		032	—
	400	18,08		036	—
	404	—		038	—
	...	20,61		400	57,66
				404	25,27
				...	64,46

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	83,96		400	57,66
	404	—		404	—
	...	93,81		...	64,46
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	83,96		400	39,27
	404	—		404	—
	...	93,81		...	43,94
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	102,47		400	57,66
	404	—		404	—
	...	114,50		...	64,46
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	102,47		400	83,96
	404	—		404	—
	...	114,50		...	93,81
0406 30 31 100	028	—	0406 30 39 100	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	102,47		400	39,27
	404	—		404	18,05
	...	114,50		...	43,94
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 300	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	18,08		400	57,66
	404	—		404	25,27
	...	20,61		...	64,46
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 500	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	39,27		400	83,96
	404	—		404	—
	...	43,94		...	93,81
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 700	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	39,27		400	83,96
	404	—		404	—
	...	43,94		...	93,81
0406 30 31 930	028	—	0406 30 39 930	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	39,27		400	83,96
	404	—		404	—
	...	43,94		...	93,81

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (")	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (")
0406 30 39 950	028	—	0406 90 21 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	102,47		400	117,33
	404	—		404	—
	...	114,50		...	136,90
0406 30 90 000	028	—	0406 90 23 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	102,47		400	58,66
	404	—		404	—
	...	114,50		...	122,15
0406 40 50 000	028	—	0406 90 25 900	028	—
	032	—		032	—
	038	—		036	—
	400	108,30		038	—
	404	—		400	58,66
	...	114,17		404	—
				...	122,15
0406 40 90 000	028	—	0406 90 27 900	028	—
	032	—		032	—
	038	—		036	—
	400	108,30		038	—
	404	—		400	50,66
	...	114,17		404	—
				...	103,52
0406 90 13 000	028	—	0406 90 31 119	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	13,54
	400	117,33		400	56,39
	404	—		404	14,44
	...	143,80		...	81,19
0406 90 15 100	028	—	0406 90 31 151	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	117,33		400	52,71
	404	—		404	13,50
	...	143,80		...	75,66
0406 90 15 900		—	0406 90 31 159		—
0406 90 17 100	028	—	0406 90 33 119	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	13,54
	400	117,33		400	56,39
	404	—		404	14,44
	...	143,80		...	81,19
0406 90 17 900		—			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 33 151	028	—	0406 90 69 910	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	63,18
	038	—		400	135,38
	400	52,71		404	72,20
	404	13,50		...	148,91
	...	75,66	0406 90 73 900	028	—
0406 90 33 919	028	—		032	—
	032	—		036	38,50
	036	—		400	136,28
	038	13,54		404	108,30
	400	56,39		...	136,28
	404	14,44	0406 90 75 900	028	—
	...	81,19		032	—
0406 90 33 951	028	—		036	—
	032	—		400	58,66
	036	—		404	—
	038	—		...	113,68
	400	52,71	0406 90 76 100	028	21,66
	404	13,50		032	21,66
	...	75,66		036	—
0406 90 35 190	028	—		038	—
	032	—		400	53,04
	036	38,50		404	—
	400	143,08		...	99,99
	404	81,23	0406 90 76 300	028	—
	...	143,08		032	—
0406 90 35 990	028	—		036	—
	032	—		038	—
	036	—		400	58,66
	038	—		404	—
	400	117,33		...	122,15
	404	—	0406 90 76 500	028	—
	...	117,33		032	—
0406 90 61 000	028	—		036	—
	032	—		038	—
	036	81,23		400	67,69
	400	166,96		404	—
	404	126,35		...	122,15
	...	166,96	0406 90 78 100	028	21,66
0406 90 63 100	028	—		032	21,66
	032	—		036	—
	036	94,79		038	—
	400	191,43		400	53,04
	404	144,40		404	—
	...	191,43		...	99,99
0406 90 63 900	028	—	0406 90 78 300	028	—
	032	—		032	—
	036	63,18		036	—
	400	135,38		038	—
	404	72,20		400	58,66
	...	148,91		404	—
0406 90 69 100	—	—		...	122,15

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 78 500	028	—	0406 90 86 300	028	18,05
	032	—		032	18,05
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	67,69		400	86,80
	404	—		404	—
	...	122,15		...	88,56
0406 90 79 900	028	—	0406 90 86 400	028	21,66
	032	—		032	21,66
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	50,66		400	98,65
	404	—		404	—
	...	103,52		...	99,99
0406 90 81 900	028	—	0406 90 86 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	117,33		400	117,33
	404	—		404	—
	...	117,33		...	117,33
0406 90 85 910	028	—	0406 90 87 100		—
	032	—			—
	036	38,51		028	12,19
	400	143,08		032	12,19
	404	81,23		036	—
	...	143,08		038	—
				400	80,77
0406 90 85 991	028	—	0406 90 87 200	404	—
	032	—		...	80,77
	036	—		028	18,05
	038	—		032	18,05
	400	117,33		036	—
	404	—		038	—
	...	117,33		400	86,80
0406 90 85 995	028	24,82	0406 90 87 300	404	—
	032	24,82		...	88,56
	036	—		028	21,66
	038	—		032	21,66
	400	58,66		036	—
	404	—		038	—
	...	122,15		400	98,65
0406 90 85 999		—	0406 90 87 400	404	—
0406 90 86 100		—		...	99,99
0406 90 86 200	028	12,19		028	—
	032	12,19		032	—
	036	—		036	38,50
	038	—		400	136,28
	400	80,77		404	81,23
	404	—		...	136,28
	...	80,77			
			0406 90 87 951	028	—
				032	—
				036	38,50
				400	136,28
				404	81,23
				...	136,28

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (")	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (")
0406 90 87 971	028	24,82	2309 10 19 010		—
	032	24,82	2309 10 19 100		—
	036	—	2309 10 19 200		0,23
	038	—	2309 10 19 300		0,31
	400	66,79	2309 10 19 400		0,39
	404	—	2309 10 19 500		0,47
	...	122,15	2309 10 19 600		0,55
0406 90 87 972	028	—	2309 10 19 700		0,58
	032	—	2309 10 19 800		0,62
	400	35,23	2309 10 70 010		—
	404	—	2309 10 70 100		18,00
	...	43,29	2309 10 70 200		24,00
0406 90 87 979	028	24,82	2309 10 70 300		30,00
	032	24,82	2309 10 70 500		36,00
	036	—	2309 10 70 600		42,00
	038	—	2309 10 70 700		48,00
	400	66,79	2309 10 70 800		52,80
	404	—	2309 90 35 010		—
	...	122,15	2309 90 35 100		—
0406 90 88 100		—	2309 90 35 200		0,23
0406 90 88 200	028	12,19	2309 90 35 300		0,31
	032	12,19	2309 90 35 400		0,39
	036	—	2309 90 35 500		0,47
	038	—	2309 90 35 700		0,55
	400	80,77	2309 90 39 010		—
	404	—	2309 90 39 100		—
	...	80,77	2309 90 39 200		0,23
0406 90 88 300	028	18,05	2309 90 39 300		0,31
	032	18,05	2309 90 39 400		0,39
	036	—	2309 90 39 500		0,47
	038	—	2309 90 39 600		0,55
	400	86,80	2309 90 39 700		0,58
	404	—	2309 90 39 800		0,62
	...	88,56	2309 90 70 010		—
2309 10 15 010		—	2309 90 70 100		18,00
2309 10 15 100		—	2309 90 70 200		24,00
2309 10 15 200		0,23	2309 90 70 300		30,00
2309 10 15 300		0,31	2309 90 70 500		36,00
2309 10 15 400		0,39	2309 90 70 600		42,00
2309 10 15 500		0,47	2309 90 70 700		48,00
2309 10 15 700		0,55	2309 90 70 800		52,80

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) 208/93 della Commissione.

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da « — ».

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(") Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 3634/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1993****che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 2811/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾;

considerando che, a seguito della decisione dei ministri delle finanze del 2 agosto 1993, tutte le monete degli Stati membri vanno considerate fluttuanti ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando tuttavia che, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 prevede che qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

— i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e

— il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 27 al 29 dicembre 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2811/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	49,3070	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	9,34812	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	328,567	dracme greche
	190,382	pesete spagnole
	7,98191	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
	2 264,19	lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	236,933	scudi portoghesi
	0,920969	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	47,4106	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	51,3615	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,98858	corone danesi		9,73763	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	315,930	dracme greche		342,257	dracme greche
	183,060	pesete spagnole		198,315	pesete spagnole
	7,67491	franchi francesi		8,31449	franchi francesi
	0,938871	sterline irlandesi		1,01711	sterline irlandesi
	2 177,11	lire italiane		2 358,53	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	227,820	scudi portoghesi		246,805	scudi portoghesi
	0,885547	sterline britanniche		0,959343	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 3635/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3563/93 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 dicembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,29 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,29 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,29 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,29 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,36
1701 99 10	42,36
1701 99 90	42,36 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

DIRETTIVA 93/109/CE DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 1993****relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea, che modifica il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, introducono una cittadinanza dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, a tale titolo, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, senza recare pregiudizio all'attuazione dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per tali elezioni; che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua stessa natura, deve essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in causa deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale e che, di conseguenza, alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- 1) «elezioni al Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976⁽¹⁾;
- 2) «territorio elettorale», il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;
- 3) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

- 4) «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
- 5) «elettore comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
- 6) «cittadino eleggibile comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
- 7) «lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
- 8) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadino eleggibile;
- 9) «dichiarazione formale», l'atto rilasciato dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.

Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

- a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e
- b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7.

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Articolo 4

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

⁽¹⁾ GU n. L 278 dell'8. 10. 1976, pag. 5.

Articolo 5

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

Articolo 6

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

2. La candidatura di ogni cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro d'origine.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato.

3. Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, nelle dovute forme e entro termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

CAPO II

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

- a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza,
- b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e
- c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario

- a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine,
- b) presenti un documento di identità valido,
- c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 10

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:

- a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza;

b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro,

c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo.

2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a detta dell'autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

Articolo 11

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Articolo 12

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

Articolo 13

Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro di origine, entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

CAPO III

DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE

Articolo 14

1. Se in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se alla data del 1° febbraio 1994 la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Articolo 15

Per le quarte elezioni dirette al Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) i cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e figurano su una lista elettorale di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste all'articolo 9;
- b) gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state formate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale;
- c) gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nel registro anagrafico, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari che figurano in tale registro e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza;
- d) gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che tali procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1° febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangano valide.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1995, una rela-

zione sull'applicazione della presente direttiva in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 1994. Sulla base di questa relazione il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

DIRETTIVA 93/116/CE DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1993****che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 89/491/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 80/1268/CEE è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare debba essere corredata da una scheda informativa contenente i dati specificati nell'allegato I della direttiva stessa, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che deve essere fatto riferimento alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore, modificata da ultimo dalla direttiva 93/59/CEE ⁽⁶⁾, dato che essa contempla le disposizioni tecniche e amministrative che si applicano nell'ambito della presente direttiva;

considerando che, data la sempre maggior importanza attribuita agli effetti ambientali delle emissioni di biossido di carbonio, il Quinto programma d'azione delle Comunità europee sulla protezione dell'ambiente, approvato il 16 dicembre 1992 dal Consiglio, prevede un valore stabilito per queste emissioni; che è necessario determinare le emissioni di biossido di carbonio per i veicoli a motore

leggeri nell'ambito dell'omologazione CEE; che è opportuno effettuare la misurazione del biossido di carbonio in base al metodo di prova stabilito dalla direttiva 70/220/CEE per la misurazione dell'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore e determinare, di conseguenza, il consumo di carburante sulla base dei risultati di queste misurazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/1268/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il titolo è modificato come segue:

« Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore ».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2 »

Gli Stati membri non possono negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale né negare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti le emissioni di carbonio e il consumo di carburante, se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II e sono riprodotti in un documento consegnato all'automobilista al momento dell'acquisto secondo modalità definite da ogni Stato membro. »

3) Gli allegati sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° aprile 1994, gli Stati membri non possono:

- negare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,
- negare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli,

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 21.

se i valori relativi alle emissioni e al consumo di carburante sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli Stati membri :

- non possono più concedere l'omologazione CE,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo per motivi concernenti le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante, se i valori delle emissioni e del consumo non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri :

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,
- possono negare l'immatricolazione e vietare la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi concernenti le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂ E DEL CONSUMO DI CARBURANTE****1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente direttiva si applica alle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e al consumo di carburante dei veicoli a motore della categoria M1.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

2.2. L'allegato II della direttiva 70/220/CEE fornisce un modello della scheda informativa. Se è già disponibile, si riporta anche il numero di omologazione. All'occorrenza, si accludono copie di altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione delle omologazioni conformemente al punto 11. Su richiesta del servizio tecnico incaricato delle prove o del costruttore, si possono fornire ulteriori informazioni tecniche per determinati veicoli particolarmente efficienti dal punto di vista del consumo di carburante.

2.3. Se la prova descritta al punto 6 del presente allegato viene effettuata direttamente dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione, un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere messo a sua disposizione. Durante le prove, il servizio tecnico si accerta che il veicolo sia conforme ai valori limite validi per quel tipo, stabiliti dalla direttiva 70/220/CEE, ultima versione modificata.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura all'allegato II.

3.3. A ogni veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione a norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo Stato membro non può assegnare il medesimo numero a diversi tipi di veicoli.

4. PRESCRIZIONI GENERALI

4.1. Le emissioni di CO₂ sono misurate durante il ciclo di prova che simula un percorso in zona urbana ed uno in zona extraurbana, come descritto nell'appendice 1 dell'allegato della direttiva 91/441/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

4.2. I risultati delle prove sono espressi in g/km di emissioni di biossido di carbonio, arrotondando al numero intero più prossimo.

4.3. Conformemente al punto 7, il consumo di carburante è determinato con il metodo del bilancio del carbonio che si basa sulle emissioni misurate di CO₂ e sulle altre emissioni di carbonio (CO e HC). I risultati sono arrotondati al decimale più prossimo.

4.4. Carburante di prova

Per le prove si deve usare il carburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato VIII della direttiva 91/441/CEE.

Per i calcoli di cui al punto 4.3, si utilizzano carburanti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) densità: misurata sul carburante di prova secondo il metodo ISO 3675 o un metodo equivalente;
- b) rapporto carbone/idrogeno: si applicano i valori fissi di 1,85 per la benzina e 1,86 per il diesel.

⁽¹⁾ GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1.

5. CONDIZIONI DI PROVA**5.1. Veicolo di prova**

5.1.1. Il veicolo deve essere presentato in buone condizioni meccaniche. Esso deve essere rodato e aver percorso almeno 3 000 km, ma non più di 15 000 km, prima della prova.

5.1.2. Le regolazioni del motore e dei comandi del veicolo sono quelle previste dal costruttore. Questa prescrizione si applica in particolare alla regolazione del minimo, al dispositivo di avviamento a freddo e al sistema di depurazione dei gas di scarico.

5.1.3. Il laboratorio può verificare che le prestazioni del veicolo siano conformi alle specifiche del costruttore e che il veicolo sia utilizzabile in normali condizioni di guida, in particolare per quanto riguarda la partenza a freddo e a caldo.

5.1.4. Prima della prova, il veicolo viene lasciato in un locale ad una temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Il periodo di condizionamento è di almeno 6 ore e deve proseguire fino a quando la temperatura dell'olio del motore e quello del liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K. Su richiesta del costruttore, la prova viene eseguita entro un periodo massimo di trenta ore dopo che il veicolo è stato impiegato a temperatura normale.

Su richiesta del costruttore, i veicoli con motore a benzina possono essere condizionati seguendo il procedimento descritto al punto 5.1.11 dell'allegato VI della direttiva 91/441/CEE; i veicoli con motore ad accensione spontanea possono essere condizionati secondo il procedimento descritto al punto 5.3 dell'allegato III della medesima direttiva.

5.1.5. Soltanto le parti necessarie al funzionamento del veicolo durante la prova devono essere in uso. Qualora il condotto di aspirazione del carburatore sia munito di un dispositivo per il riscaldamento dell'aria azionato a mano, questo deve trovarsi in posizione « estate ». In generale i dispositivi ausiliari necessari al normale funzionamento del veicolo devono essere in uso.

5.1.6. Se il ventilatore del radiatore è a termostato, deve essere regolato come per il normale funzionamento del veicolo. Il sistema di riscaldamento dell'abitacolo non deve essere in funzione, come pure il sistema per il condizionamento dell'aria, il cui compressore però deve funzionare normalmente.

5.1.7. Se è previsto un dispositivo di sovralimentazione, esso deve trovarsi nelle normali condizioni di funzionamento.

5.2. Lubrificanti

Tutti i lubrificanti devono essere quelli raccomandati dal costruttore del veicolo e devono essere indicati nel verbale di prova.

5.3. Pneumatici

Si devono utilizzare pneumatici di uno dei tipi specificati come dotazione originale dal costruttore del veicolo, gonfiati alla pressione raccomandata per il carico e le velocità di prova (adattata, se del caso, al funzionamento al banco nelle condizioni di prova). Le suddette pressioni devono essere riportate nel verbale di prova.

6. MISURA DELLE EMISSIONI DI CO₂ E DI QUELLE CONTENENTI CARBONIO**6.1. Ciclo di prova**

Il ciclo di prova è descritto nell'appendice 1 dell'allegato III della direttiva 91/441/CEE ed è costituito da una parte « uno » (ciclo urbano) e una parte « due » (ciclo extraurbano). Per la misurazione del CO₂ si applicano tutte le prescrizioni di guida contenute in tale appendice.

6.2. Definizione**6.2.1. Massa di riferimento**

Massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita dalla massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata dalla massa forfettaria di 100 kg.

6.3. Regolazione del banco dinamometrico

- 6.3.1. La resistenza all'avanzamento e il sistema d'inerzia del banco sono quelli descritti nell'allegato III della direttiva 91/441/CEE, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 5.1, e nell'appendice 2, punto 3.3.1.
- 6.3.2. Ai fini della determinazione delle emissioni di CO₂ e del relativo consumo di carburante, la massa del sistema di inerzia utilizzato per regolare il dinamometro viene scelta secondo i valori seguenti:

Massa di riferimento del veicolo (Mr) (kg)	Potenza assorbita dal dinamometro Pa (kW)	Massa equivalente sistema di inerzia (kg)
RW ≤ 480	3,8	455
480 < RW ≤ 540	4,1	510
540 < RW ≤ 595	4,3	570
595 < RW ≤ 650	4,5	625
650 < RW ≤ 710	4,7	680
710 < RW ≤ 765	4,9	740
765 < RW ≤ 850	5,1	800
850 < RW ≤ 965	5,6	910
965 < RW ≤ 1 080	6,0	1 020
1 080 < RW ≤ 1 190	6,3	1 130
1 190 < RW ≤ 1 305	6,7	1 250
1 305 < RW ≤ 1 420	7,0	1 360
1 420 < RW ≤ 1 530	7,3	1 470
1 530 < RW ≤ 1 640	7,5	1 590
1 640 < RW ≤ 1 760	7,8	1 700
1 760 < RW ≤ 1 870	8,1	1 810
1 870 < RW ≤ 1 980	8,4	1 930
1 980 < RW ≤ 2 100	8,6	2 040
2 100 < RW ≤ 2 210	8,8	2 150
2 210 < RW ≤ 2 380	9,0	2 270
2 380 < RW ≤ 2 610	9,4	2 270
2 610 < RW	9,8	2 270

Se la massa equivalente del sistema d'inerzia corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza il valore più alto, più vicino alla massa di riferimento del veicolo.

- 6.3.3. Se si applica il metodo alternativo di regolazione del dinamometro, il freno viene regolato in base ai valori di Pa elencati nella tabella precedente.

6.4. Calcolo delle emissioni**6.4.1. Prescrizioni generali**

- 6.4.1.1. Le emissioni di inquinanti gassosi si calcolano con l'equazione seguente:

$$M_i = \frac{V_{\text{mix}} \cdot Q_i \cdot C_i \cdot 10^{-6}}{d} \quad (1)$$

dove:

M_i = emissione massica della sostanza inquinante i in g/km

V_{mix} = volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K; 101,33 kPa)

Q_i = massa volumica della sostanza inquinante i in g/l in condizioni di temperatura e di pressione normali (273,2 K; 101,33 kPa)

C_i = concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione. Qualora C_i sia espresso in volume %, il coefficiente 10^{-6} è sostituito da 10^{-2}

d = distanza in km percorsa durante il ciclo di funzionamento.

6.4.1.2. Determinazione del volume

6.4.1.2.1. Calcolo del volume nel caso di un sistema a diluizione variabile con misurazione di una mandata costante tramite depressore. Si registrano in continuo i parametri che consentono di conoscere il volume erogato e si calcola il volume totale sulla durata della prova.

6.4.1.2.2. Calcolo del volume nel caso di un sistema a pompa volumetrica. Il volume dei gas di scarico diluiti misurato nei sistemi a pompa volumetrica viene calcolato con la formula :

$$V = V_0 \cdot N$$

dove :

V = volume precedente la correzione dei gas di scarico diluiti in l/prova

V_0 = volume di gas spostato dalla pompa nelle condizioni di prova in l/giri

N = numero di giri della pompa durante la prova

6.4.1.2.3. Calcolo del volume di gas di scarico diluiti ricondotto alle condizioni normali. Il volume dei gas di scarico diluiti viene ricondotto alle condizioni normali mediante la formula seguente :

$$V_{\text{mix}} = V \cdot K_1 \cdot \frac{P_p}{T_p} \quad (2)$$

dove :

$$K_1 = \frac{273,2}{101,33} = 2,6961 \text{ (K} \cdot \text{kPa}^{-1}) \quad (3)$$

P_p = pressione assoluta all'ingresso della pompa volumetrica in kPa

T_p = temperatura media dei gas di scarico diluiti che entrano nella pompa volumetrica durante la prova (K)

6.4.1.3. Calcolo della concentrazione corretta di sostanze inquinanti nel sacco di raccolta

$$C_i = C_e - C_d \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \quad (4)$$

dove :

C_i = concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm o volume %, dopo aver sottratto la concentrazione di i presente nell'aria di diluizione

C_e = concentrazione della sostanza inquinante i misurata nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm o volume %

C_d = concentrazione di i misurata nell'aria usata per la diluizione, espressa in ppm o volume %

DF = fattore di diluizione

Il fattore di diluizione si calcola come segue :

$$DF = \frac{13,4}{C_{\text{CO}_2} + (C_{\text{HC}} + C_{\text{CO}}) 10^{-4}} \quad (5)$$

dove :

C_{CO_2} = concentrazione di CO_2 nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % di volume

C_{HC} = concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm di carbonio

C_{CO} = concentrazione di CO nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm

6.4.1.4. Esempio

6.4.1.4.1. Valori di prova

6.4.1.4.1.1. Condizioni ambientali :

temperatura ambiente : $23^\circ\text{C} = 296,2\text{ K}$

pressione barometrica : $P_B = 101,33\text{ kPa}$

6.4.1.4.1.2. Volume misurato e ricondotto alle condizioni normali

$$V = 51\,961\text{ l}$$

6.4.1.4.1.3. Valori delle concentrazioni misurate sugli analizzatori

	Campioni di gas di scarico diluiti	Campioni di aria di diluizione
HC (¹)	92 ppm	3,0 ppm
CO	470 ppm	0 ppm
CO ₂	1,6 % vol	0,03 % vol

(¹) In ppm di equivalente carbonio.

6.4.1.4.2. Calcoli

6.4.1.4.2.1. Fattore di diluizione (DF) [vedi la formula (5)]

$$DF = \frac{13,4}{C_{CO_2} + (C_{CH} + C_{CO}) 10^{-4}}$$

$$DF = \frac{13,4}{1,6 + (92 + 470) 10^{-4}}$$

$$DF = 8,091$$

6.4.1.4.2.2. Calcolo della concentrazione corretta di sostanze inquinanti nel sacco di prelievo:

HC, emissioni massiche [vedi le formule (4) e (1)]

$$C_i = C_e - C_d \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \quad (4)$$

$$C_{HC} = 92 - 3 \left(1 - \frac{1}{8,091} \right)$$

$$C_{HC} = 89,371 \text{ ppm}$$

$$M_{HC} = C_{HC} \cdot V_{mix} \cdot Q_{HC} \cdot \frac{1}{d} \cdot 10^{-6} \quad (1)$$

$$Q_{HC} = 0,619$$

$$M_{HC} = 89,371 \cdot 51\,961 \cdot 0,619 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{d}$$

$$M_{HC} = \frac{2,88}{d} \text{ g/km}$$

CO, emissioni massiche [vedi la formula (1)]

$$M_{CO} = C_{CO} \cdot V_{mix} \cdot Q_{CO} \cdot \frac{1}{d} \cdot 10^{-6} \quad (1)$$

$$Q_{CO} = 1,25$$

$$M_{CO} = 470 \cdot 51\,961 \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{d}$$

$$M_{CO} = \frac{30,5}{d} \text{ g/km}$$

CO₂, emissioni massiche [vedi la formula (1)]

$$C_i = C_e - C_d \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \quad (4)$$

$$C_{CO_2} = 1,6 - 0,03 \left(1 - \frac{1}{8,091} \right)$$

$$C_{CO_2} = 1,573 \text{ % vol}$$

$$Q_{CO_2} = 1,964$$

$$M_{CO_2} = C_{CO_2} \cdot V_{mix} \cdot Q_{CO_2} \cdot 10^{-2} \cdot \frac{1}{d} \quad (1)$$

$$M_{CO_2} = 1,573 \cdot 51\,961 \cdot 1,964 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{1}{d}$$

$$M_{CO_2} = \frac{1\,605,27}{d} \text{ g/km}$$

6.4.2. Prescrizioni particolari per i veicoli con motore ad accensione spontanea

Determinazione di HC per i motori ad accensione spontanea

Per determinare le emissioni massiche di HC dei motori ad accensione spontanea, si calcola la concentrazione media di HC con la formula seguente :

$$C_c = \frac{\int_{t_1}^{t_2} C_{HC} \cdot dt}{t_2 - t_1} \quad (7)$$

dove :

$\int_{t_1}^{t_2} C_{HC} \cdot dt$ = integrale del valore registrato per la durata della prova t_1 (con $t_2 - t_1$) dall'analizzatore HFID riscaldato

C_c = concentrazione di HC del campione di scarico diluito, misurata dalla traccia di HC integrato in ppm di carbonio

6.5. Interpretazione dei risultati

6.5.1. Il valore di CO_2 stabilito come valore di omologazione è quello dichiarato dal costruttore, se il valore misurato dal servizio tecnico non supera di più del 4 % il valore dichiarato. Il valore misurato può essere illimitatamente inferiore.

6.5.2. Se il valore di CO_2 misurato supera di più del 4 % il valore di CO_2 dichiarato dal costruttore, si effettua un'ulteriore prova sullo stesso veicolo.

Se la media dei risultati delle due prove non supera di più del 4 % il valore dichiarato dal costruttore, quest'ultimo è considerato il valore di omologazione.

6.5.3. Se anche la media dei due risultati supera di più del 4 % il valore dichiarato, si effettua un'ultima prova sullo stesso veicolo. La media delle tre prove viene considerata come il valore di omologazione.

7. CALCOLO DEL CONSUMO DI CARBURANTE

7.1. Il consumo di carburante è calcolato sulla base delle emissioni di idrocarburi, di ossido di carbonio e di biossido di carbonio calcolati conformemente a quanto disposto al punto 6.

7.2. Il consumo di carburante espresso in litri per 100 km è calcolato mediante la seguente formula :

a) per i veicoli con motore a benzina :

$$FC = \frac{0,1154}{D} [(0,866 \cdot HC) + (0,429 \cdot CO) + (0,273 \cdot CO_2)]$$

b) per i veicoli con motore diesel

$$FC = \frac{0,1155}{D} [(0,866 \cdot HC) + (0,429 \cdot CO) + (0,273 \cdot CO_2)]$$

dove :

FC = consumo di carburante in litri per 100 km

HC = emissioni misurate di idrocarburi in g/km

CO = emissioni misurate di ossido di carbonio in g/km

CO_2 = emissioni misurate di biossido di carbonio in g/km

D = densità del carburante di prova

8. MODIFICA DELL'OMOLOGAZIONE

8.1. In caso di modifica di un'omologazione conformemente alla presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI CO₂

- 9.1. In linea di massima, le misure intese a garantire la conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di CO₂ dei veicoli sono verificate in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione di cui all'allegato II della presente direttiva e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Qualora l'autorità non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

- 9.1.1. Se ad un tipo di veicolo sono state concesse una o più estensioni, le prove sono eseguite sul veicolo o sui veicoli descritti nel fascicolo informativo che accompagna la prima domanda di omologazione.

- 9.1.1.1. Conformità del veicolo per quanto riguarda la prova relativa al CO₂

- 9.1.1.1.1. Dalla serie vengono prelevati a caso tre veicoli e sottoposti alla prova come descritto al punto 6 del presente allegato.

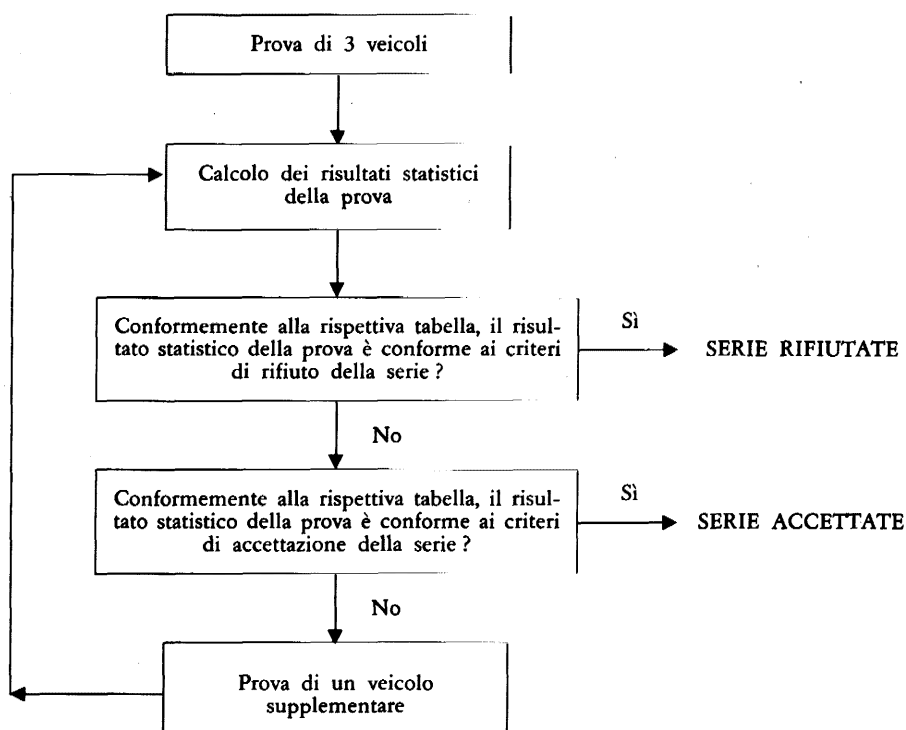
- 9.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente al punto 9.2 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente al punto 9.3 del presente allegato.

- 9.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme, sulla base di prove eseguite su tre veicoli scelti a campione, quando sia stata ottenuta un'accettazione o un rifiuto per il CO₂, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva tabella.

Quando non sia stata ottenuta un'accettazione o un rifiuto per il CO₂, la prova viene eseguita su un veicolo supplementare (cfr. figura I/8).

FIGURA I/8



- 9.1.1.2. Nonostante le prescrizioni del punto 5.1.1 del presente allegato, le prove sono eseguite su veicoli che non hanno percorso alcuna distanza.

- 9.1.1.2.1. Tuttavia, su richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su veicoli che hanno percorso 15 000 km al massimo.

In questi casi il rodaggio è effettuato dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti veicoli.

- 9.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio (« x » km, dove $x \leq 15\,000$ km), la procedura è la seguente :

- le emissioni di CO₂ sono misurate a zero e a « x » km sul primo veicolo sottoposto alla prova (che può essere il veicolo di omologazione);
- il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e « x » km è calcolato come segue :

$$EC = \frac{\text{emissioni a « x » km}}{\text{emissioni zero km}}$$

esso può essere inferiore a 1 ;

- i veicoli successivi non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono modificate dal coefficiente di evoluzione EC ;

in questo caso, i valori da considerare sono :

- il valore a « x » km per il primo veicolo,
- i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

- 9.1.1.2.3. Come procedura alternativa, il costruttore del veicolo può utilizzare un coefficiente fisso di evoluzione EC di 0,92 e moltiplicare tutti i valori di CO₂ misurati a 0 km per tale fattore.

- 9.1.1.2.4. Per questa prova si deve usare il carburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato VIII della direttiva 91/441/CEE.

- 9.2. Conformità della produzione qualora siano disponibili i dati statistici del produttore

- 9.2.1. I punti che seguono descrivono il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per quanto riguarda il CO₂ nel caso in cui la deviazione standard della produzione fornita dal costruttore sia soddisfacente.

- 9.2.2. Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto con una produzione difettosa del 40 % superi la prova è di 0,95 (rischio del produttore : 5 %), mentre la probabilità che un lotto con produzione difettosa del 65 % sia accettato è di 0,1 (rischio del consumatore : 10 %).

- 9.2.3. Si applica il seguente procedimento (cfr. figura I/8).

Dove :

L è il logaritmo naturale del valore di CO₂ per l'omologazione

x_i = è il logaritmo naturale della misurazione per il veicolo i-esimo del campione

s = è la stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni)

n = è il numero del campione effettivo.

- 9.2.4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue :

$$\frac{1}{s} \sum_{i=1}^n (L - x_i)$$

- 9.2.5. Successivamente :

- se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I/-/9.2.5), si decide l'accettazione ;
- se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I/-/9.2.5), si decide il rifiuto ;
- altrimenti, si procede alla prova di un veicolo supplementare conformemente al punto 6 del presente allegato applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

TABELLA I/-/9.2.5

Dimensione del campione (numero totale dei veicoli provati)	Numero di accettazione	Numero di rifiuto
(a)	(b)	(c)
3	3,327	- 4,724
4	3,261	- 4,790
5	3,195	- 4,856
6	3,129	- 4,922
7	3,063	- 4,988
8	2,997	- 5,054
9	2,931	- 5,120
10	2,865	- 5,185
11	2,799	- 5,251
12	2,733	- 5,317
13	2,667	- 5,383
14	2,601	- 5,449
15	2,535	- 5,515
16	2,469	- 5,581
17	2,403	- 5,647
18	2,337	- 5,713
19	2,271	- 5,779
20	2,205	- 5,845
21	2,139	- 5,911
22	2,073	- 5,977
23	2,007	- 6,043
24	1,941	- 6,109
25	1,875	- 6,175
26	1,809	- 6,241
27	1,743	- 6,307
28	1,677	- 6,373
29	1,611	- 6,439
30	1,545	- 6,505
31	1,479	- 6,571
32	- 2,112	- 2,112

9.3. Conformità della produzione qualora i dati statistici del produttore siano insoddisfacenti o indisponibili

9.3.1. I punti che seguono descrivono il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per quanto riguarda il CO₂ nel caso in cui la deviazione standard della produzione fornita dal costruttore sia insoddisfacente o indisponibile.

9.3.2. Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto con una produzione difettosa del 40 % superi la prova è di 0,95 (rischio del produttore : 5 %), mentre la probabilità che un lotto con una produzione difettosa del 65 % sia accettato è di 0,1 (rischio del consumatore : 10 %).

9.3.3. La misurazione di CO₂ è considerata un logaritmo a distribuzione normale e deve prima essere trasformata nel suo logaritmo naturale. Si considerando m_0 e m rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione ($m_0 = 3$ e $m = 32$) e n il numero del campione effettivo.

9.3.4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono $x_1, x_2, \dots, x_j$ ed L il logaritmo naturale del valore di CO₂ per l'omologazione, si ottiene :

$$d_j = x_j - L$$

$$\bar{d}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n d_j$$

e

$$V_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (d_j - \bar{d}_n)^2$$

- 9.3.5. La tabella I/-/9.3.5 indica i valori dei numeri di accettazione (A_n) e di rifiuto (B_n) per il numero del campione effettivo. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto $\bar{d}_n / V_n$ e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate:

Per $m_0 \leq n \leq m$:

- Serie accettate se $\bar{d}_n / V_n \leq A_n$.
- Serie rifiutate se $\bar{d}_n / V_n \geq B_n$.
- Eseguire un'altra misurazione se $A_n < \bar{d}_n / V_n < B_n$.

9.3.6. Osservazioni

Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova è utile la seguente formula ricorrente:

$$\bar{d}_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \bar{d}_{n-1} + \frac{1}{n} d_n$$

$$V_n^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) V_{n-1}^2 + \frac{(\bar{d}_n - d_n)^2}{n-1}$$

$$(n = 2, 3, \dots; \bar{d}_1 = d_1; V_1 = 0)$$

TABELLA I/-/9.3.5

Dimensione effettiva del campione (numero totale di veicoli provati) n	Numero di accettazione A_n	Numero di rifiuto B_n
(a)	(b)	(c)
3	- 0,80381	16,64743
4	- 0,76339	7,68627
5	- 0,72982	4,67136
6	- 0,69962	3,25573
7	- 0,67129	2,45431
8	- 0,64406	1,94369
9	- 0,6175	1,59105
10	- 0,59135	1,33295
11	- 0,56542	1,13566
12	- 0,5396	0,9797
13	- 0,51379	0,85307
14	- 0,48791	0,74801
15	- 0,46191	0,65928
16	- 0,43573	0,58321
17	- 0,40933	0,51718
18	- 0,38266	0,45922
19	- 0,3557	0,40788
20	- 0,3284	0,36203
21	- 0,30072	0,32078
22	- 0,27263	0,28343
23	- 0,2441	0,24943
24	- 0,21509	0,21831
25	- 0,18557	0,1897
26	- 0,1555	0,16328
27	- 0,12483	0,1388
28	- 0,09354	0,11603
29	- 0,06159	0,0948
30	- 0,02892	0,07493
31	- 0,00449	0,05629
32	- 0,03876	0,03876

10. DISPOSIZIONI SPECIALI

- 10.1. In futuro, i veicoli provvisti di tecnologie speciali nel campo dell'efficienza energetica possono essere sottoposti a programmi di prova supplementari. Questi saranno definiti successivamente e il costruttore può ricorrere ad essi per dimostrare i vantaggi della soluzione proposta.

11. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

- 11.1. L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo o di tipo diverso che differiscono per quanto riguarda le caratteristiche di cui all'allegato II se le emissioni di CO₂ misurate dal servizio tecnico non superano di più del 4 % il valore di omologazione :

11.1.1. Massa

11.1.2. Massa massima autorizzata

11.1.3. Tipo de carrozzeria : berlina, familiare, coupé

11.1.4. Rapporti complessivi di trasmissione

11.1.5. Apparecchiatura del motore e accessori

ALLEGATO II**MODELLO**

[formato massimo : A4 (210 x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE**TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Comunicazione riguardante

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE.

Numero di omologazione :

Motivo dell'estensione :

Parte I

- 0.1. Marca (nome commerciale del costruttore) :
- 0.2. Tipo e designazione commerciale :
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- 0.3.1. Posizione della marcatura
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾ :
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore :
- 0.6. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e metodo di apposizione della marcatura di omologazione CEE :
- 0.7. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio :

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie) : cfr. addendum
 2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove :
 3. Data del verbale di prova :
 4. Numero del verbale di prova :
 5. Eventuali osservazioni : cfr. appendice
 6. Luogo :
 7. Data :
 8. Firma :
 9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.
-

Addendum

alla scheda di omologazione CE n.

riguardante l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE (emissioni CO₂ e consumo di carburante), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE

1. Altre informazioni :
 - 1.1. Massa del veicolo in ordine di marcia :
 - 1.2. Massa massima :
 - 1.3. Tipo di carrozzeria : berlina, familiare, coupé ⁽¹⁾
 - 1.4. Trazione : anteriore, posteriore, 4 x 4 ⁽¹⁾
 - 1.5. Motore :
 - 1.5.1. Cilindrata :
 - 1.5.2. Alimentazione : carburatore/iniezione ⁽¹⁾
 - 1.5.3. Carburante raccomandato dal costruttore :
 - 1.5.4. Potenza massima : kW a giri/minuto
 - 1.5.5. Sovralimentazione : sì/no ⁽¹⁾
 - 1.5.6. Accensione : diesel, a accensione comandata (meccanica o elettronica) ⁽¹⁾
 - 1.6. Trasmissione :
 - 1.6.1. Tipi di cambio di velocità : tipo manuale/automatico ⁽¹⁾
 - 1.6.2. Numero di rapporti :
 - 1.6.3. Rapporti totali di trasmissione (comprese le circonferenze di rotolamento sotto carico dei pneumatici) : velocità in km/h per 1 000 giri/minuto del motore
 - 1^a marcia 4^a marcia
 - 2^a marcia 5^a marcia
 - 3^a marcia Overdrive
 - 1.6.4. Rapporto del differenziale :
 - 1.6.5. Pneumatici :
 - Tipo : Dimensioni :
 - Circonferenza di rotolamento sotto carico
 - 1.7. Risultato delle prove :
 - 1.7.1. Emissioni massiche di CO₂ : g/km
 - 1.7.2. Consumo di carburante
 - 1.7.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano) : l/100 km
 - 1.7.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano) : l/100 km
 - 1.7.2.3. Consumo di carburante (combinato) : l/100 km
2. Osservazioni :

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri devono essere rappresentati nel fascicolo dal simbolo « ? » (es. : ABC ? ? 123 ? ?).⁽³⁾ Vedi allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

DODICESIMA DIRETTIVA 93/117/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1993

che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che la direttiva 70/373/CEE prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per animali destinati ad accertare l'osservanza dei requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, in materia di qualità e composizione degli alimenti per animali, siano effettuati secondo modi di prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che, per controllare il rispetto delle condizioni di impiego della robenidina e del metil-benzoquato nell'alimentazione animale, è opportuno stabilire un metodo di analisi comunitario per tale additivo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, per quanto riguarda il

loro contenuto in robenidina e metil-benzoquato, siano effettuate secondo i metodi descritti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 30 novembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

1. DETERMINAZIONE DELLA ROBENIDINA

1,3-bis [(4-clorobenziliden) ammino] guanidina cloridrato

1. Scopo e campo d'applicazione

Il metodo serve a determinare la robenidina nei mangimi. Il limite inferiore di determinazione è 5 mg/kg.

2. Principio

Il campione viene estratto con metanolo acidificato. Un'aliquota dell'estratto viene sottoposta a purificazione su una colonna di allumina. La robenidina, eluita dalla colonna con metanolo, concentrata a piccolo volume, viene ripresa con la soluzione della fase mobile fino ad un preciso volume. Il tenore di robenidina viene determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su fase inversa, utilizzando un rivelatore UV.

3. Reattivi

3.1. Metanolo

3.2. Metanolo acidificato

Trasferire 4,0 ml di acido cloridrico ($P_{20} = 1,18$) in un pallone tarato da 500 ml, portare a volume con metanolo (3.1) e agitare. Questa soluzione deve essere preparata al momento dell'uso.

3.3. Acetonitrile, per HPLC

3.4. Setacci molecolari

Tipo 3A, sfere 8-12 mesh (1,6-2,5 mm, alluminosilicato cristallino, diametro dei pori 0,3 nm).

3.5. Allumina acida, attività I per cromatografia su colonna

Trasferire 100 g di allumina acida in adatto contenitore e aggiungere 2,0 ml di acqua. Tappare e agitare per circa 20 minuti. Conservare in un contenitore ben chiuso.

3.6. Soluzione di fosfato di potassio monobasico, 0,025 M:

sciogliere 3,40 g di fosfato di potassio monobasico anidro in acqua per HPLC in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume e agitare.

3.7. Soluzione di fosfato di sodio bibasico, 0,025 M:

sciogliere 3,55 g di fosfato di sodio bibasico anidro (o 4,45 g di diidrato, o 8,95 di dodecaidrato) in acqua per HPLC in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume e agitare.

3.8. Fase mobile per HPLC

Miscelare i seguenti reagenti:

650 ml di acetonitrile (3.3),

250 ml di acqua per HPLC,

50 ml di soluzione di fosfato di potassio monobasico (3.6),

50 ml di soluzione di fosfato di sodio bibasico (3.7).

Filtrare attraverso un filtro da 0,22 μm (4.6) e degassare la soluzione (per esempio, mediante trattamento in bagno ultrasuoni).

3.9. Standard analitico:

Robenidina pura, 1,3-bis [(4-clorobenziliden) ammino] guanidina cloridrato.

3.9.1. Robenidina, soluzione standard madre : 300 µg/ml.

Pesare $30 \pm 0,1$ mg di robenidina standard (3.9). Sciogliere con metanolo acidificato (3.2) in un pallone tarato da 100 ml, portare a volume con lo stesso solvente e agitare. Avvolgere il pallone in un foglio di alluminio e conservarlo al buio.

3.9.2. Robenidina, soluzione standard intermedia : 12 µg/ml.

Trasferire 10,0 ml della soluzione standard madre (3.9.1) in un pallone tarato da 250 ml, portare a volume con la fase mobile (3.8) e agitare. Avvolgere il pallone in foglio di alluminio e conservarlo al buio.

3.9.3. Soluzioni standard di calibrazione

In una serie di palloni graduati da 50 ml trasferire 5,0, 10,0, 15,0, 20,0 e 25,0 ml di soluzione standard intermedia (3.9.2). Portare a volume con la fase mobile (3.8) e agitare. Queste soluzioni corrispondono rispettivamente a 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 e 6,0 µg/ml di robenidina. Queste soluzioni devono essere preparate al momento dell'uso.

4. Apparecchiatura

4.1. *Colonna di vetro :*

in vetro ambra, dotata di rubinetto e serbatoio da circa 150 ml, diametro interno 10-15 mm, lunghezza 250 mm ;

4.2. *Agitatore con piattaforma rotante ;*

4.3. *Evaporatore rotante ;*

4.4. *Apparecchiatura per HPLC con rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile oppure con rivelatore a diodi in serie, lunghezza d'onda 250-400 µm ;*

4.4.1. *Colonna per cromatografia liquida, 300 mm × 4 mm, C₁₈, con fase stazionaria 0,10 µm, o colonna equivalente ;*

4.5. *Carta da filtro in fibra di vetro (Whatman GF/A o equivalente) ;*

4.6. *Filtri a membrana, 0,22 µm ;*

4.7. *Filtri a membrana, 0,45 µm.*

5. Procedimento

Nota : La robenidina è sensibile alla luce. Usare vetreria ambrata in tutte le operazioni, oppure coprire la vetreria con fogli di alluminio.

5.1. *Fattore di recupero*

5.1.1. *Analizzare un campione di mangime in bianco, per accertare l'assenza di robenidina o di altre sostanze che possono interferire.*

5.1.2. *Procedere a una prova di recupero, analizzando un campione del mangime in bianco addizionato di una quantità di robenidina simile a quella presente nel campione. Per raggiungere il livello di 60 mg/kg, trasferire 3,0 ml della soluzione standard madre (3.9.1) in una beuta da 250 ml. Evaporare la soluzione fino a circa 0,5 ml in corrente d'azoto. Aggiungere 15 g del mangime in bianco, mescolare per 10 minuti prima di procedere all'estrazione (5.2).*

Nota : Il mangime in bianco deve avere una composizione simile a quella del campione.

5.2. *Estrazione*

Introdurre in una beuta da 250 ml $\pm 0,1$ g del campione, aggiungere 100,0 ml di metanolo acidificato (3.2), tappare e agitare per un'ora sull'agitatore (4.2). Filtrare la soluzione attraverso un filtro in fibra di vetro (4.5) e raccogliere tutto il filtrato in una beuta da 150 ml. Aggiungere e raccogliere tutto il filtrato in una beuta da 150 ml. Aggiungere 7,5 g di setacci molecolari (3.4), tappare e agitare per cinque minuti. Filtrare immediatamente attraverso un filtro in fibra di vetro. Conservare questa soluzione per la fase di purificazione (5.3).

5.3. *Purificazione*

5.3.1. Preparazione della colonna di allumina :

introdurre un piccolo batuffolo di lana di vetro all'estremità inferiore della colonna (4.1) e compri-merlo con un'asta di vetro. Prelevare 11,0 g di allumina (3.5) e trasferirli nella colonna. In questa operazione fare attenzione a minimizzare l'esposizione all'atmosfera. Battere delicatamente la colonna caricata alla sua estremità inferiore per compattare l'allumina.

5.3.2. Purificazione del campione :

trasferire sulla colonna, mediante pipetta, 5,0 ml dell'estratto del campione preparato in 5.2. Posizio-nare la punta della pipetta in prossimità della parete della colonna e far assorbire la soluzione sull'al-lumina. Eluire la robenidina con 100 ml di metanolo (3.1) alla velocità di 2-3 ml/min raccogliendo l'eluato in un pallone da 250 ml. Evaporare a secchezza a pressione ridotta e a 40 °C mediante l'eva-poratore rotante (4.3). Ridisciogliere il residuo in 3-4 ml di fase mobile (3.8) e trasferirlo quantitativa-mente in un pallone graduato da 10 ml. Lavare il pallone con più porzioni da 1-2 ml di fase mobile e trasferire i lavaggi nel pallone graduato. Portare a volume con lo stesso solvente e agitare. Un'aliquota viene filtrata attraverso un filtro da 0,45 µm (4.7). Riservare questa soluzione per la determinazione in HPLC (5.4).

5.4. *Determinazione mediante HPLC*

5.4.1. Condizioni di lavoro :

i parametri qui riportati sono di riferimento. Possono essere tuttavia utilizzate altre condizioni croma-tografiche in grado di dare risultati equivalenti.

Conna : (4.4.1)

Fase mobile : (3.8)

Flusso : 1,5 — 2 ml/min

Lunghezza d'onda di rivelazione : 317 nm

Volume iniettato : 20-50 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando parecchie volte la soluzione di calibrazione (3.9.3) contenente 3,6 µg/ml fino a ottenimento di altezze dei picchi e tempi di ritenzione costanti.

5.4.2. Curva di calibrazione :

iniettare ciascuna soluzione di calibrazione (3.9.3) parecchie volte e misurare le altezze (aree) dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare una curva di calibrazione riportando le altezze medie dei picchi o le aree medie delle soluzioni di calibrazione sulle ordinate e le corrispondenti concentra-zioni in µg/ml sulle ascisse.

5.4.3. Soluzione del campione in esame :

iniettare parecchie volte l'estratto del campione (5.3.2) usando lo stesso volume delle soluzioni di cali-brazione e determinare l'altezza (area) media dei picchi di robenidina.

6. *Calcolo dei risultati*

Dall'altezza (area) media dei picchi di robenidina della soluzione campione calcolare la concentra-zione della soluzione campione in µg/ml per confronto con la curva di calibrazione (5.4.2).

Il contenuto di robenidina, p (mg/kg) del campione è dato dalla formula seguente :

$$w = \frac{c \times 200}{m}$$

dove :

c = concentrazione di robenidina della soluzione campione in µg/ml.

m = massa della porzione di sostanza analizzata, in grammi.

7. *Convalida dei risultati*

7.1. *Identità*

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia oppure usando un rivelatore di diodi in serie in cui vengono confrontati gli spettri dell'estratto di campione e della soluzione di calibrazione (3.9.3) contenente 6 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

Un estratto di campione viene « rinforzato » mediante aggiunta di un quantitativo adeguato di soluzione di calibrazione (3.9.3). Il quantitativo di robenidina aggiunto deve essere analogo a quello stimato di robenidina trovato nell'estratto di campione.

Solo l'altezza del picco della robenidina dovrebbe risultare aumentato dopo aver tenuto conto sia della quantità di robenidina aggiunta che della diluizione dell'estratto. La larghezza del picco, a metà della sua altezza massima, deve discostarsi al massimo del $\pm 15\%$ dalla larghezza originale.

7.1.2. Rivelazione di diodi in serie

I risultati sono valutati con i seguenti criteri:

- le lunghezze d'onda del massimo di assorbimento degli spettri relativi al campione ed allo standard, registrate all'apice del picco, devono essere le stesse entro un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione mediante diodi in serie, questo è tipicamente ± 2 nm;
- tra 250 e 400 nm, gli spettri relativi al campione ed allo standard, registrati all'apice del picco cromatografico, non devono essere differenti per le parti dello spettro comprese tra il 10 e il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio viene soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra i due spettri supera il 10 % dell'assorbanza dell'analita standard;
- tra 250 e 400 nm, gli spettri relativi all'estratto del campione, registrati nel tratto ascendente, all'apice e nel tratto discendente del picco cromatografico, non devono essere differenti per quelle parti dello spettro comprese tra il 10 ed il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra gli spettri supera il 10 % dell'assorbanza dello spettro dell'apice.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare il 10 % del valore più elevato dei due risultati, per contenuti di robenidina superiori a 15 mg/kg.

7.3. Recupero

Per il campione in bianco addizionato il recupero deve essere pari ad almeno l'85 %.

8. Risultati di uno studio collaborativo

La CEE ha organizzato uno studio collaborativo in cui quattro campioni di alimenti per polli e per conigli, in forma di farina o di pellet, sono stati analizzati da 12 laboratori. Per ogni campione sono state eseguite analisi in doppio.

Risultati

	Polli		Conigli	
	Farina	Pellet	Farina	Pellet
media mg/kg	27,00	27,99	43,6	40,1
S _r (mg/kg)	1,46	1,26	1,44	1,66
CV _r (%)	5,4	4,5	3,3	4,1
S _r (mg/kg)	4,36	3,36	4,61	3,91
CV _R (%)	16,1	12,0	10,6	9,7
Recupero (%)	90,0	93,3	87,2	80,2

S_r = deviazione standard della ripetibilità,

CV_r = coefficiente di variazione della ripetibilità,

S_R = deviazione standard della riproducibilità,

CV_R = coefficiente di variazione della riproducibilità.

2. DETERMINAZIONE DEL METIL-BENZOQUATO

7-benzilossi-6-butil-3-metossicarbonil-4-chinolone

1. Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare il metil-benzoquato nei mangimi. Il limite inferiore di determinazione è 1 mg/kg.

2. Principio

Il metil-benzoquato viene estratto dal campione con una soluzione metanolica di acido metansulfonico. L'estratto viene purificato con diclorometano, mediante cromatografia a scambio ionico e poi nuovamente con diclorometano. Il tenore di metil-benzoquato viene determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su fase inversa utilizzando un rivelatore UV.

3. Reattivi

3.1. Diclorometano

3.2. Metanolo per HPLC

3.3. Fase mobile per HPLC:

miscela di metanolo (3.2) e acqua per HPLC 75 + 25 (V + V).

Filtrare attraverso un filtro da 0,22 µm (4.5) e degassare la soluzione (per esempio mediante trattamento con ultrasuoni per 10 minuti).

3.4. Soluzione di acido metansulfonico, $\sigma = 2\%$

Diluire 20,0 ml di acido metansulfonico a 1 000 ml con metanolo (3.2).

3.5. Soluzione di acido cloridrico, $\sigma = 10\%$

Diluire 100 ml di acido cloridrico (P₂₀ ca. 1,18 g/ml) a 1 000 ml con acqua.

3.6. Resina scambiatrice di cationi Amberlite CG-120 (Na), 100-200 mesh

La resina viene pretrattata prima dell'uso: sospendere 100 g di resina con 500 ml di soluzione di acido cloridrico (3.5) e portare ad ebollizione su piastra calda continuando ad agitare. Lasciare raffreddare e decantare l'acido. Filtrare attraverso carta da filtro sotto vuoto. Lavare due volte la resina con porzioni da 500 ml di acqua e poi con 250 ml di metanolo (3.2). Risciacquare la resina con un'ulteriore porzione da 250 ml di metanolo ed essicarla facendo passare aria attraverso il pannello del filtro. Conservare la resina essiccata in una bottiglia tappata.

3.7. Sostanza standard: metil-benzoquato (7-benzilossi-6-butil-3-metossicarbonil-4-chinolone).

3.7.1. Metil-benzoquato, soluzione madre standard, 500 µg/ml

Pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 50 mg di sostanza standard (3.7), scioglierli nella soluzione di acido metansulfonico (3.4) in un pallone graduato da 100 ml, portare a volume e miscelare.

3.7.2. Metil-benzoquato, soluzione standard intermedia, 50 µg/ml

Trasferire 5,0 ml della soluzione madre standard di metil-benzoquato (3.7.1) in un pallone graduato da 50 ml, portare a volume con metanolo (3.2) e miscelare.

3.7.3. Soluzioni di taratura

In una serie di palloni graduati da 25 ml, trasferire 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 ml di metil-benzoquato soluzione standard intermedia (3.7.2). Portare a volume con la fase mobile (3.3) e miscelare. Queste soluzioni hanno concentrazioni di 2,0 - 4,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 µg/ml di metil-benzoquato rispettivamente. Queste soluzioni devono essere preparate al momento dell'uso.

4. Apparecchiature

4.1. Agitatore da laboratorio

4.2. *Evaporatore rotante a film*

4.3. *Colonna di vetro (250 mm × 15 mm) dotata di rubinetto e serbatoio della capacità di circa 200 ml*

4.4. *Apparecchiatura per HPLC con rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile oppure con rivelatore a serie di diodi*

4.4.1. *Colonna per cromatografia liquida : 300 mm × 4 mm, C₁₈, con riempimento da 10 µm, o colonna equivalente*

4.5. *Filtri a membrana, 0,22 µm*

4.6. *Filtri a membrana, 0,45 µm*

5. **Procedimento**

5.1. *Generalità*

5.1.1. *Analizzare un campione di mangime in bianco, per accertare l'assenza del metil-benzoato o di altre sostanze che possono interferire.*

5.1.2. *Procedere a una prova di recupero, analizzando un campione bianco del mangime addizionato con una quantità di metil-benzoato simile a quella presente nel campione. Per aumentare il livello a 15 mg/kg, aggiungere 600 µl della soluzione madre standard (3.7.1) a 20 g del bianco del mangime, mescolare per 10 minuti prima di procedere all'estrazione (5.2).*

Nota : ai fini del presente metodo, il bianco del mangime deve avere una composizione simile a quella del campione, ed all'analisi il metil-benzoato non deve risultare presente.

5.2. *Estrazione*

Pesare circa 20 g del campione preparato con un'approssimazione di 0,01 g e trasferirli in una beuta da 250 ml. Aggiungere 100,0 ml di soluzione di acido metansulfonico (3.4) e agitare in agitatore meccanico (4.1) per 30 minuti. Filtrare la soluzione attraverso carta da filtro e conservare il filtrato per la fase di ripartizione liquido-liquido (5.3).

5.3. *Ripartizione liquido-liquido*

In un imbuto separatore da 500 ml contenente 100 ml di soluzione di acido cloridrico (3.5), trasferire 25,0 ml di filtrato ottenuto in (5.2). Aggiungere 100 ml di diclorometano (3.1) all'imbuto e agitare per 1 minuto. Lasciare separare gli strati e versare lo strato inferiore (diclorometano) in un pallone da 500 ml. Ripetere l'estrazione della fase acquosa con due ulteriori porzioni da 40 ml diclorometano e combinare queste porzioni con il primo estratto nel pallone. Evaporare a secchezza l'estratto in diclorometano sull'evaporatore rotante (4.2) a 40 °C sotto pressione ridotta. Sciogliere il residuo in 20 - 25 ml di metanolo (3.2), tappare il pallone e conservare tutto l'estratto per la cromatografia a scambio ionico (5.4).

5.4. *Cromatografia a scambio ionico*

5.4.1. *Preparazione della colonna a scambio cationico*

Inserire un tappo di lana di vetro nell'estremità inferiore di una colonna di vetro (4.3). Preparare una sospensione di 5,0 g della resina a scambio di cationi trattata (3.6) con 50 ml di acido cloridrico (3.5), versare nella colonna di vetro e far decantare. Scaricare l'eccesso di acido fino ad appena sopra la superficie della resina e lavare la colonna con acqua fino a quando l'effluente è neutro al tornasole. Trasferire 50 ml di metanolo (3.2) sulla colonna e drenare fino alla superficie della resina.

5.4.2. *Cromatografia in colonna*

Mediante una pipetta, trasferire accuratamente l'estratto ottenuto in (5.3) sulla colonna. Risciacquare il pallone con due porzioni da 5 - 10 ml di metanolo (3.2) e trasferire questi lavaggi nella colonna. Scaricare l'estratto fino alla superficie della resina e lavare la colonna con 50 ml di metanolo facendo attenzione che la portata non superi i 5 ml al minuto. Scartare l'effluente. Eluire il metil-benzoato dalla colonna con l'utilizzo di 150 ml di soluzione di acido metansulfonico (3.4) e raccogliere l'eluato della colonna in una beuta da 250 ml.

5.5. *Ripartizione liquido-liquido*

Trasferire l'eluato ottenuto in (5.4.2) in un imbuto separatore da 1 litro. Risciacquare la beuta con 5 - 10 ml di metanolo (3.2) e combinare i lavaggi con il contenuto dell'imbuto separatore. Aggiungere 300 ml di soluzione di acido cloridrico (3.5) e 130 ml di diclorometano (3.1). Agitare per 1 minuto e lasciar separare le fasi. Versare lo strato inferiore (diclorometano) in un pallone da 500 ml. Ripetere l'estrazione della fase acquosa con due ulteriori porzioni da 70 ml di diclorometano e combinare questi estratti con il primo nel pallone.

Evaporare a secchezza in evaporatore rotante (4.2) l'estratto di diclorometano a 40 °C a pressione ridotta. Sciogliere il residuo contenuto nel pallone con circa 5 ml di metanolo (3.2) e trasferire quantitativamente questa soluzione in un matraccio graduato da 10 ml. Risciacquare il pallone con ulteriori 2 porzioni da 1-2 ml di metanolo e trasferire anche queste nel matraccio graduato. Portare a volume con il metanolo e miscelare. Un'aliquota viene filtrata attraverso un filtro a membrana (4.6). Conservare questa soluzione per la determinazione mediante HPLC (5.6).

5.6. *Determinazione mediante HPLC*

5.6.1. Parametri

I parametri qui riportati sono di riferimento, ma possono venire applicate altre condizioni purché producano risultati equivalenti.

Colonna per cromatografia liquida (4.4.1)

Fase mobile per HPLC: miscela metanolo-acqua (3.3)

Portata: 1 - 1,5 ml/min

Lunghezza d'onda di rivelazione: 265 nm

Volume iniettato: 20 - 50 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando parecchie volte la soluzione di calibrazione (3.7.3) contenente 3,6 µg/ml fino a ottenimento di altezze o aree dei picchi e tempi di ritenzione costanti.

5.6.2. Curva di calibrazione

Iniettare ciascuna soluzione di calibrazione (3.7.3) parecchie volte e misurare le altezze (aree) dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare una curva di calibrazione riportando in ordinate l'altezza media o l'area media dei picchi delle soluzioni di calibrazione e in ascisse le corrispondenti concentrazioni in µg/ml.

5.6.3. Soluzione campione

Iniettare parecchie volte l'estratto del campione (5.5) usando lo stesso volume usato per le soluzioni di calibrazione e determinare l'altezza (area) media dei picchi del metil-benzoato.

6. *Calcolo dei risultati*

Dall'altezza (area) media dei picchi del metil-benzoato della soluzione campione dedurre la concentrazione della soluzione campione in µg/ml per confronto con la curva di calibrazione (5.6.2).

Il contenuto di metil-benzoato P (mg/kg) del campione è dato dalla formula seguente:

$$P = \frac{c \times 40}{m}$$

dove:

c = concentrazione del metil-benzoato nella soluzione campione in µg/ml,

m = massa della porzione di sostanza analizzata, in grammi.

7. *Convalida dei risultati*

7.1. *Identità*

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia oppure usando un rivelatore a serie di diodi in cui vengono confrontati gli spettri dell'estratto del campione e della soluzione di calibrazione (3.7.3) contenente 10 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

Un estratto di campione viene rinforzato mediante aggiunta di soluzione standard intermedia (3.7.2). Il quantitativo di metil-benzoato aggiunto deve essere analogo a quello stimato di metil-benzoato trovato nell'estratto del campione. Solo l'altezza del picco del metil-benzoato dovrebbe risultare aumentata dopo aver tenuto conto sia della quantità di metil-benzoato aggiunta che della diluizione dell'estratto. La larghezza del picco, a metà della sua altezza massima, non deve discostarsi più del $\pm 10\%$ dalla larghezza originale.

7.1.2. Rivelazione a serie di diodi

I risultati sono valutati con i seguenti criteri:

- le lunghezze d'onda del massimo di assorbimento degli spettri relativi al campione ed allo standard, registrate all'apice del picco, devono essere le stesse entro una tolleranza determinata dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione a serie di diodi, questa è tipicamente $\pm 2\text{ nm}$;
- tra 220 e 350 nm, gli spettri relativi al campione ed allo standard, registrati all'apice del picco cromatografico, non devono essere differenti per le parti dello spettro comprese tra il 10 e il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio viene rispettato quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra i due spettri supera il 15 % dell'assorbanza dell'analita standard;
- tra 220 e 350 nm, gli spettri relativi all'estratto del campione, registrati nel tratto ascendente, all'apice e nel tratto discendente del picco cromatografico, non devono essere differenti per quelle parti dello spettro comprese tra il 10 ed il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra gli spettri supera il 15 % dell'assorbanza dello spettro dell'apice.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare: 10 % relativo al valore più elevato dei due risultati per contenuti di metil-benzoato compresi tra 4 e 20 mg/kg.

7.3. Recupero

Per il campione in bianco rinforzato, il recupero deve essere pari ad almeno il 90 %.

8. Risultato di uno studio in collaborazione

Cinque campioni sono stati analizzati da 10 laboratori. Su ciascun campione sono state eseguite analisi in doppio.

Risultati

	Bianco	Farina 1	Pellet 1	Farina 2	Pellet 2
media	n.d.	4,50	4,50	8,90	8,70
S_r (mg/kg)	—	0,30	0,20	0,60	0,50
CV_r (%)	—	6,70	4,40	6,70	5,70
S_R (mg/kg)	—	0,40	0,50	0,90	1,00
CV_R (%)	—	8,90	11,10	10,10	11,50
Rec. (%)	—	92,00	93,00	92,00	89,00

S_r = deviazione standard della ripetibilità,

CV_r = coefficiente di variazione della ripetibilità,

S_R = deviazione standard della riproducibilità,

CV_R = coefficiente di variazione delle riproducibilità.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1993

relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali

(93/704/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle misure comuni volte a ridurre gli incidenti stradali ⁽²⁾;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 21 giugno 1991, hanno adottato una risoluzione con la quale veniva chiesto alla Commissione di elaborare ed attuare un programma comunitario di misure concrete destinate a realizzare nuove iniziative comuni e a ravvicinare gli esperimenti attualmente effettuati a livello nazionale nei vari settori d'azione e di ricerca interessati per quanto riguarda la lotta contro gli incidenti stradali e le conseguenze per le vittime di tali incidenti ⁽³⁾;

considerando che la creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali è una delle priorità stabilite dal Gruppo di lavoro ad alto livello dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;

considerando che nel Libro bianco sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti e nella comunicazione su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale la Commissione indica che, viste le notevoli differenze tra i livelli di sicurezza stradale dei diversi Stati membri, un

primo obiettivo in questo campo deve essere quello di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze creando una banca di dati comunitaria;

considerando che gli Stati membri raccolgono i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul loro territorio e riuniscono tali informazioni in archivi informatizzati, ma che non esiste attualmente una base comune che consenta di accedere ai vari archivi né di utilizzare i dati raccolti;

considerando che una banca di dati creata e gestita a livello comunitario consente di identificare e di quantificare i problemi, di valutare l'efficacia delle misure adottate e di determinare la pertinenza di un'azione comunitaria;

considerando che la creazione e la gestione di tale banca di dati non possono essere assicurate dagli Stati membri singolarmente e che pertanto la Comunità, nel rispetto del principio della sussidiarietà, interviene soltanto nella misura necessaria per garantire, da una parte, un raggruppamento dei dati contenuti negli archivi statistici degli Stati membri e, dall'altra, uno stretto coordinamento tra Stati membri nell'ottica del buon funzionamento di una banca di dati comunitaria;

considerando che occorre prevedere le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati statistici esistenti negli Stati membri e, in particolare, stabilire la periodicità, il termine e la natura del supporto di trasmissione;

considerando che l'analisi dei problemi di sicurezza stradale deve concentrarsi in via prioritaria sugli incidenti che provocano lesioni corporali, escludendo gli incidenti che provocano danno alle cose, ma che le informazioni relative all'identificazione delle persone non sono necessarie al fine di tali analisi;

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 20. 8. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 178 del 9. 7. 1991, pag. 1.

considerando che occorre che la Commissione prenda disposizioni per garantire la protezione dei dati statistici coperti dal segreto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri elaborano statistiche sugli incidenti stradali che abbiano provocato lesioni corporali, avvenuti nel loro territorio.

2. Ai fini della presente decisione, per incidente che abbia provocato lesioni corporali si intende qualsiasi urto implicante almeno un veicolo in marcia, circolante su una strada pubblica regolarmente aperta alla circolazione, che abbia comportato il ferimento e/o la morte di uno o più utenti della strada.

Articolo 2

1. I dati sugli incidenti comportanti lesioni corporali avvenuti nel corso di un anno, contenuti negli archivi informatizzati al più alto grado di centralizzazione esistente, sono comunicati dagli Stati membri, a livello di unità statistica, all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato ISCE. Nell'ambito della presente decisione l'unità statistica è l'incidente comportante lesioni corporali.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati per la prima volta entro il 31 marzo 1994 per gli anni 1991 e 1992 e, successivamente, entro nove mesi dalla fine dell'anno di riferimento considerato.

3. Nell'ipotesi in cui siano coperti dal segreto statistico a norma di disposizioni nazionali i dati di cui al paragrafo 1 sono parimenti trasmessi all'ISCE, che li gestisce conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90⁽¹⁾.

4. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 5, fissa gli elementi che non devono essere inclusi negli archivi trasmessi.

Articolo 3

1. Nella misura del possibile, la trasmissione dei dati viene effettuata su un supporto di lettura la cui natura e il cui formato sono proposti dalla Commissione.

2. Gli Stati membri che apportino correzioni ai dati statistici successivamente alla trasmissione dell'archivio all'ISCE inviano a quest'ultimo una copia completa dell'archivio aggiornato.

3. Gli Stati membri che intendano modificare la forma o il contenuto del loro archivio ne informano preventiva-

mente la Commissione. Gli Stati membri che sono indotti a modificare archivi già trasmessi all'ISCE inviano a quest'ultimo le nuove versioni dei medesimi.

4. Ciascuno Stato membro è responsabile della qualità dei dati statistici che fornisce.

5. La Commissione è responsabile del trattamento dei dati ricevuti.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile della divulgazione dei dati ricevuti. Le modalità di accesso alle statistiche sugli incidenti stradali che abbiano provocato lesioni corporali, centralizzate dalla Commissione, le eventuali pubblicazioni, nonché ogni elemento utile al buon funzionamento della banca di dati comunitaria che riunisce dette statistiche sono stabiliti dalla Commissione che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. La Commissione esamina, con gli Stati membri, i problemi di ordine metodologico e tecnico sollevati dall'elaborazione e dalla trasmissione delle statistiche o dal metodo di raccolta, per trovare soluzioni che consentano di rendere progressivamente i dati quanto più possibile omogenei e comparabili tra gli Stati membri.

In base a tale esame, la Commissione presenterà al Consiglio le eventuali proposte appropriate.

Articolo 5

1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁽²⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Tre anni dopo la messa in applicazione della presente decisione la Commissione presenta al Consiglio:

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

- a) una relazione di valutazione sui risultati conseguiti relativamente alla realizzazione delle azioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e sull'opportunità di continuare tali azioni ;

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1993.

- b) gli orientamenti emergenti da detta relazione per l'eventuale proseguimento dell'azione prevista dalla presente decisione.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COËME